

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

DOCUMENTI DEPOSITATI

<i>Giovedì 17 gennaio 2019</i>	
Coldiretti	pag. 1
<i>Martedì 22 gennaio 2019</i>	
Confagricoltura	pag. 21
Copagri	pag. 52
<i>Mercoledì 23 gennaio 2019</i>	
Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare	pag. 57
<i>Mercoledì 30 gennaio 2019</i>	
Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare – Coordinamento pesca	pag. 64
Federpesca	pag. 70
Impresa Pesca – Coldiretti	pag. 82
<i>Martedì 5 febbraio 2019</i>	
Ente produttori selvaggina	pag. 92
Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro	pag. 95
<i>Mercoledì 6 febbraio 2019</i>	
Associazione piscicoltori italiani (API)	pag. 97
Associazione italiana centri giardinaggio (AICG)	pag. 99
Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI)	pag. 106

ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE

Agrocepi – Federazione nazionale agroalimentare	pag. 116
---	----------



Roma, 17 gennaio 2019

Camera dei Deputati. XVIII Legislatura
Commissione XIII Agricoltura, audizione del 17 gennaio 2019

Proposta di legge AC 982 *“Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”*.

* * *

La proposta di legge AC 982 è, indubbiamente, un'iniziativa che suscita grande interesse in virtù dell'ampiezza degli ambiti materiali sui quali interviene e delle finalità cui è orientata.

Snellimento burocratico e semplificazione amministrativa costituiscono presupposti essenziali per garantire alle imprese italiane un recupero sensibile in termini di competitività rispetto alle imprese operanti negli altri Stati dell'Unione Europea.

Coldiretti ha, nel corso degli ultimi anni, seguito con grande interesse il processo di riforma della pubblica Amministrazione nel convincimento che l'efficienza della *governance* pubblica e l'efficacia dell'esercizio dell'azione amministrativa possano essere il volano per una crescita economica non episodica, oltre che strumenti di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa (articolo 97 Cost.) devono essere interpretati tenendo conto delle profonde innovazioni che dovrebbero indirizzare l'esercizio dei pubblici poteri all'attuazione del principio di sussidiarietà.

L'esame delle problematiche afferenti al processo di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi di interesse del settore agricolo

necessita, quindi, di essere contestualizzato nel più ampio processo di riforma della pubblica Amministrazione avviato con l'insieme di norme, di vario rango, sinteticamente qualificate come "riforme Bassanini".

In particolare, già prima della citata legge costituzionale del 2001, le leggi "Bassanini" hanno fissato un principio ispiratore per tutta la normativa successiva indicando, quale criterio per il riparto delle funzioni pubbliche, la necessaria attribuzione di competenze alle Autorità territorialmente più vicine ai soggetti fruitori dell'azione amministrativa pubblica.

La chiave di volta nella configurazione del nuovo sistema amministrativo è, tuttavia, la costituzionalizzazione del richiamato principio di sussidiarietà recata dall'articolo 118 della Costituzione laddove:

- a) si attribuisce al Comune, quale ente più vicino alla collettività, la generale titolarità delle funzioni amministrative ponendo fine al parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa;
- b) si ammette che le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello sovracomunale siano devolute ai livelli di governo superiori sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sussidiarietà verticale);
- c) si incentiva il coinvolgimento dei privati nell'azione amministrativa prospettando l'intervento pubblico qualora l'iniziativa privata non sia idonea al raggiungimento di obiettivi prefissati o li raggiunga scontando diseconomie ed inefficienze (sussidiarietà orizzontale).

La "sussidiarietà orizzontale" quale criterio di ordinaria gestione delle funzioni pubbliche comporterebbe, quindi, la liberalizzazione delle attività private, il ritiro dell'Amministrazione dall'economia, la deregolamentazione dell'attività amministrativa con le conseguenti implicazioni in termini di semplificazione e snellimento burocratico.

Per chiarezza espositiva si evidenzia che è usuale annettere ai termini di semplificazione e di snellimento amministrativo significati affini e spesso coincidenti. Riteniamo, tuttavia, che, anche ai fini di un più compiuto esame ed inquadramento delle proposte di Coldiretti su questo specifico tema, sia necessario differenziare il tema della semplificazione da quello dello snellimento o sburocratizzazione.

In particolare si intende per semplificazione amministrativa, ai fini del presente documento, un processo di razionalizzazione intrinseco alle procedure amministrative volto ad evitare una duplicazione nell'attribuzione di poteri pubblici

che comporti la duplicazione e la sovrapposizione di adempimenti ed oneri burocratici.

Evidentemente la riduzione dei costi amministrativi per le imprese agricole costituisce elemento determinante per consentire all'agricoltura italiana di affrontare la concorrenza dei competitori operanti nel mercato unico: è un dato oramai acquisito, infatti, che l'incremento degli oneri amministrativi costituisce fonte di discriminazione delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi dell'Unione.

Esempio significativo della razionalizzazione amministrativa in atto è il regolamento di riforma del c.d. Sportello unico per le attività produttive approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Deve inoltre evidenziarsi che, a differenza della semplificazione amministrativa, lo snellimento dei procedimenti consiste in un sistema di "dequotazione" dell'azione della pubblica Amministrazione in termini di "rinuncia" allo svolgimento di talune fasi procedurali devolute a soggetti privati. Siamo, quindi, in presenza di una gestione della procedura pubblica informata alla piena attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale" e che trova un esempio emblematico in quanto sta accadendo a livello di legislazione regionale laddove sono in vigore discipline che implementando il ruolo dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), quali soggetti privati preposti all'esercizio di funzioni amministrative, consentono, al contempo, di apprezzare risultati tangibili in termini di effettiva semplificazione dei rapporti tra impresa agricola e pubbliche Amministrazioni.

* * *

Da un punto di vista metodologico è sicuramente condivisibile l'intendimento di concertare con le Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative delle imprese il merito delle iniziative legislative in tema modifica dei procedimenti amministrativi di interesse.

In effetti, una riforma organica delle procedure amministrative, finalizzata alla razionalizzazione delle medesime, non può prescindere dal coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e, più in generale, degli *stakeholders*.

L'auspicio di tutti è che si voglia intraprendere un coerente e sistematico processo di riassetto di talune fattispecie disciplinate dalla normativa statale che comportano incoerenze interpretative e distorsioni applicative e che, come tali,

impediscono alle imprese di sviluppare le proprie potenzialità in un contesto gratificante per la libertà di iniziativa economica privata.

Il riassetto in parola, per risultare efficace, deve caratterizzarsi per la “multisetorialità” degli interventi ad esso afferenti. A tal proposito in più occasioni Coldiretti ha affermato che le tematiche oggetto di valutazione ai fini di semplificazione debbano concernere, ad esempio, aspetti lavoristici, ambientali, contrattuali e, comunque, gli strumenti giuridici funzionali al perseguimento dell’obiettivo qualificante per una pubblica Amministrazione moderna: il sostegno allo sviluppo delle attività economiche private.

Va da subito sottolineato che appare essenziale e conseguenziale approfondire le problematiche di cui ci occupiamo in un’ottica di valorizzazione della libertà di impresa avendo a riferimento i principi generali dello “Statuto delle imprese” (legge n. 180 del 2011), in particolare, quanto alle sue implicazioni relative ai rapporti delle imprese con la pubblica Amministrazione.

Pertanto gli elementi fondanti di una proficua discussione devono essere:

- la libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza;
- la sussidiarietà orizzontale anche con riferimento alla creazione d’impresa ed alle procedure certificatorie;
- il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
- la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti tra imprese e pubblica Amministrazione;
- l’effettiva applicazione del principio secondo il quale non possono essere introdotti nuovi oneri senza contestuale riduzione di quelli già esistenti.

Le seguenti esemplificazioni consentono di meglio individuare i temi di possibili azioni di razionalizzazione amministrativa che, beninteso, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Introdurre disposizioni che incrementino l’efficacia del registro unico dei controlli sulle imprese agricole soprattutto per quanto concerne le **attività ispettive in materia lavoristica**. Al contempo è necessario che la **diffida per la regolarizzazione delle violazioni sanabili** da parte delle imprese agricole (v. art. 1, comma 3, d.l. n. 91

del 2014, conv. in legge 116 del 2014) sia oggetto di specifiche riformulazioni o indicazioni operative affinché possa essere utilizzata, appunto, in ambito lavoristico.

Consentire alle imprese agricole l'accesso agli interventi di supporto disciplinati da bandi emanati da enti quali INPS o INAIL, non attraverso procedure legate alla mera "attitudine informatica" degli interessati (c.d. *click day*) bensì sulla base di **procedure di valutazione** comparativa, anche **automatizzate**, ma non subordinate all'alea, talvolta ricorrente, della connessione internet.

Scongiurare il rischio che **previsioni apparentemente semplificatorie** possano, in realtà, occultare operazioni poco trasparenti. Si pensi alla previsione di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (T.U. IVA) che prevede l'esonero dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili per le imprese agricole che abbiano un volume d'affari inferiore a 7.000 euro annui.

Tale esonero, in realtà, è di **ostacolo alla piena trasparenza dei rapporti all'interno della filiera agroalimentare**, in particolare di quella **olivicola**, poiché esclude dalla rintracciabilità soggetti che, anche mediante artifici, si mantengono al di sotto della soglia di volume d'affari sopra indicata. Tra le ipotesi di intervento potrebbe proporsi l'abrogazione della norma in questione, ovvero l'abbassamento della soglia per l'applicazione dell'esonero sopra specificato.

Coldiretti sta da tempo promuovendo a livello regionale un processo di **semplificazione degli adempimenti burocratici attraverso l'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale** incentrato sui menzionati Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2018. La proposta è che anche nelle sedi di confronto istituzionale tra Stato e Regioni si tenga conto dello sviluppo di quanto, a livello di normativa regionale, si sta affermando quale modalità innovativa di collaborazione pubblico-privato nella gestione di fasi specifiche dei procedimenti amministrativi di interesse per le imprese agricole, ciò al fine di valorizzare tale metodo anche nell'ambito di discipline statali di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni delle PP.AA.

* * *

Si reputa opportuno svolgere qualche ulteriore riflessione sul ruolo che debba assumere una legislazione di semplificazione realmente innovativa. In tal senso è necessario evidenziare che l'esigenza delle imprese agricole è sicuramente quella di recuperare sul terreno della razionalizzazione del sistema normativo, a prescindere dalle tecniche (abrogazione, delegificazione) utilizzate.

Dette esigenze di razionalizzazione necessitano di un approfondimento complessivo ma, già in questa fase, è necessario che eventuali norme di delega legislativa e che abbiano a riferimento la predisposizione di Testi Unici, siano orientate a riaffermare la competitività del settore agroalimentare attraverso disposizioni che, a titolo meramente esemplificativo:

- operino un coordinamento delle disposizioni vigenti apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- superino talune incongruenze derivanti dal concorso di competenze dei differenti Enti pubblici che sovrintendono all'attività dei soggetti operanti in agricoltura (si pensi al concorso di competenze in tema di attribuzione ed accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, IAP);
- forniscano un dato di diritto positivo da cui far emergere, per il settore agricolo, il requisito della maggiore rappresentatività delle Organizzazioni agricole (si pensi alla rappresentatività richiesta ai fini dell'assistenza nella sottoscrizione dei cc.dd. "accordi in deroga" di cui all'art. 45 della legge n. 203 del 1982).

* * *

Da quanto sopra riportato emerge, anzitutto, la necessità di prospettare ai vari livelli di governo un progetto volto alla formulazione di proposte di disciplina del nuovo ruolo dei soggetti privati esercenti funzioni amministrative (ad es. i citati C.A.A.) in un'ottica di piena sussidiarietà rispetto alla pubblica Amministrazione tenuto conto, naturalmente, della nuova normativa in tema di Sportello unico per le attività produttive e di Agenzia per le imprese.

Evidentemente l'esito positivo di tale azione a livello territoriale sarà tanto più significativo quanto maggiore sarà il monitoraggio circa le criticità che le specifiche

tipologie di attività esercitabili dall'impresa agricola si trovano a dover superare nel rapporto con gli apparati pubblici.

Sarebbe auspicabile, quindi, che la Commissione assoggettasse ad indagine le seguenti aree:

- regolamentazione e procedimenti collegati all'avvio dell'impresa;
- autorizzazioni e certificazioni;
- mercato del lavoro;
- regime della proprietà;
- accesso al credito;
- strumenti di esecuzione dei contratti e clausole compromissorie.

L'elencazione di cui sopra, inoltre, rappresenta un utile ambito di materie nelle quali portare a compimento i processi di misurazione degli oneri amministrativi, sia per i procedimenti di competenza statale che sub-statale, e congiuntamente per razionalizzare, anche mediante delegificazione, le discipline di riferimento.

* * *

Al fine di supportare quanto sin qui argomentato, **si allegano (All. 1) talune indicazioni emendative alla proposta di legge AC 982**, oggetto dell'odierna audizione, nell'auspicio che possano rappresentare un utile contributo per la definizione di un testo normativo che asseconi le esigenze che si è avuto cura di sintetizzare nel presente documento.

All. 1 : emendamenti alla proposta di legge **AC 982**

All' **articolo 1** apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: *“1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, per i contratti stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli i costi medi di produzione di tali prodotti sono elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.”*
- b) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo : *“nonché adire l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.”*

NOTA ILLUSTRATIVA

Come è noto, con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 lo Stato ha introdotto una disciplina innovativa per disciplinare le relazioni contrattuali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, stabilendo condizioni essenziali che la parte acquirente deve rispettare nell'ottica di tutelare gli interessi economici degli imprenditori agricoli.

Ad oggi, tuttavia, soltanto per il settore lattiero-caseario è stato positivizzato – con l'articolo 51 del decreto-legge n. 51 del 2015 – un meccanismo volto a dare contenuto alla previsione di cui al DM n. 199 del 2012 che, all'articolo 4, considera pratica commerciale sleale il riconoscimento di prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Si propone, pertanto, di riformulare la proposta già contenuta nel AC 982 ribadendo che, ai fini dell'applicazione della disciplina introdotta dal citato articolo 62, sia demandato ad ISMEA la determinazione dei costi medi di produzione, non solo del latte crudo come attualmente previsto dal citato articolo 51, bensì di tutti i prodotti agricoli, ma aderendo in modo più lineare all'articolo 62 cit. con il quale il Legislatore ha già esercitato le opzioni di disciplina previste dalla conferente normativa comunitaria.

Inoltre, si riconosce alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore agricolo la legittimazione, non soltanto ad agire in giudizio per l'inserzione di diritto delle condizioni essenziali dei contratti di cessione, ma anche ad adire l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato cui compete il potere sanzionatorio previsto dal citato DM n. 199.

Sostituire l'**articolo 8** con i seguenti:

“Art. 8

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole “*imprenditori agricoli*” sono inserite le seguenti: “*ed agromeccanici*”.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

Art. 8-*bis*

(Edificabilità in zona agricola)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche.*”

NOTA ILLUSTRATIVA

A) Le proposte sono un contributo in termini di reale semplificazione di interesse anche per le imprese agromeccaniche.

Quanto al **nuovo articolo 8** si pone in evidenza che, per ragioni di parità di trattamento di situazioni analoghe, si rende necessario riferire anche alle imprese agromeccaniche la disciplina speciale prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014 per i depositi di carburante utilizzati dalle imprese agricole, nei limiti volumetrici ivi previsti.

Inoltre, stante la specificità della disciplina amministrativa relativa all'impiego in agricoltura dei predetti contenitori-mobili rispetto alla regola tecnica generale introdotta dal recente DM 22 novembre 2017, si rende necessario operare la reviviscenza del DM 16 marzo 1990 del Ministero dell'interno contenente disposizioni di natura tecnica più consoni alle specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore agricolo.

Nel susseguirsi delle diverse disposizioni che hanno regolamentato l'utilizzo dei depositi "mobili" di carburante destinato ad impiego in lavori agricoli, va ricordato che nel 2004 con riferimento ai contenitori-distributori mobili aventi capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi era stata confermata l'applicabilità delle specifiche disposizioni tecniche contenute nel citato DM 19 marzo 1990 (cfr. art. 14, comma 13-ter del d.lgs. 27 maggio 2004, n. 99).

Tale esonero trovava giustificazione sia nel fatto che i contenitori-distributori in questione, destinati a contenere esclusivamente gasolio, dovevano essere stati omologati dal Ministero dell'Interno ai sensi del citato D.M. 16 marzo 1990, sia nella collocazione, essendo ubicati ed utilizzati in aree rurali a ridotta densità abitativa.

Il vigente regolamento sulla semplificazione delle procedure per la prevenzione degli incendi, di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, andando ad abrogare la previgente normativa di riferimento, non ha tenuto conto della predetta norma di favore per i contenitori-distributori di gasolio impiegato per l'alimentazione delle macchine agricole che, è opportuno precisarlo, non possono rivolgersi alla rete distributiva stradale, non abilitata alla vendita di prodotti petroliferi ad accisa agevolata.

Successivamente, con riguardo alla suddetta categoria di contenitori-distributori mobili, è intervenuto l'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che riferisce l'esonero dalla disciplina generale in tema di prevenzione incendi unicamente ai depositi di prodotti petroliferi di capacità non superiore a 6 metri cubi utilizzati dalle imprese agricole.

Tenuto conto di detta soglia di esonero, moltissime imprese agricole si sono dotate di depositi conformi alle disposizioni specifiche già previste dal citato DM del 1990, che non potrebbero avvalersi ora delle condizioni di esonero dall'adeguamento alla nuova regola tecnica di cui al DM 22 novembre 2017 in quanto, ad esempio, privi della prevista segnalazione di inizio attività.

Di conseguenza, si ritiene utile sottrarre anche detti depositi dal novero dei contenitori-distributori da sottoporre alla nuova disciplina amministrativa, riferendo espressamente ad essi la speciale normativa tecnica di cui al più volte citato DM del 1990.

Il rischio derivante, invero, dall'applicazione della nuova regola tecnica ai depositi in parola è quello di un eccessivo onere di lavoro a carico dei Comandi provinciali dei VVFF, che non sembrano attualmente in grado di affrontare un'improvvisa ondata di pratiche, oltre ad aggravare il settore agricolo di nuovi oneri, stimati in circa 2.500 euro per ciascuna azienda.

Per tali motivi si ritiene necessario ripristinare l'esonero per i depositi di gasolio, costituiti da "contenitori-distributori mobili", omologati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 19 marzo 1990, contenuto nel citato art 14 del d.lgs. n. 99 del 2004.

Quanto all'**articolo 8-bis**, la proposta intende prevedere che l'imprenditore agromeccanico possa realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio della propria attività anche nelle zone destinate ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici generali.

La norma non necessita di copertura in quanto i suddetti interventi edilizi sono comunque subordinati al versamento da parte dell'interessato a favore delle Amministrazioni comunali degli oneri concessori per il rilascio dei prescritti provvedimenti autorizzatori.

B) Con riguardo alla soppressione del **comma 2 dell'articolo 8 della proposta di legge** è doveroso premettere che la locuzione "centri di giardinaggio" non trova nel diritto positivo una corrispondente definizione giuridicamente rilevante, ma evidentemente il riferimento vuole essere agli imprenditori individuali o in forma societaria che svolgono attività di commercializzazione di beni e fornitura di servizi utili allo svolgimento dell'attività di giardinaggio. Nel c.d. "rischio di impresa" che caratterizza l'attività economica dei predetti imprenditori non rientrano, quindi, gli esiti del fruttuoso (o infruttuoso) compimento del ciclo biologico che sono propri dell'attività imprenditoriale agricola. Si consideri che quando il Legislatore ha equiparato agli imprenditori agricoli soggetti non svolgenti operazioni di cura e sviluppo del ciclo biologico lo ha fatto prevedendo tassativi criteri di collegamento soggettivo ed oggettivo dei soggetti equiparati che, ad es., devono avere compagini societarie di soli imprenditori agricoli ed operino sui prodotti dei soci imprenditori

agricoli (si pensi all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 ovvero all'articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006).

Solo in presenza di specifici elementi di connessione con l'attività agricola, quindi, è coerente l'equiparazione all'imprenditore agricolo di soggetti che non svolgono le attività essenzialmente agricole di coltivazione, selvicoltura ed allevamento. Tali elementi sono del tutto assenti nella fattispecie delineata nell'articolo 8, comma 2, della proposta n. 982.

In sintesi, non emergono elementi che possano denotare un collegamento soggettivo od oggettivo con l'impresa o le attività agricole, limitandosi il testo a prevedere che l'equiparazione di cui ci occupiamo sarebbe condizionata al fatto che i centri di giardinaggio *"forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola"*. A prescindere dalla genericità della formulazione (...connessi all'attività agricola... attività svolta da chi?) il testo è modellato sulla falsariga della norma che disciplina i soggetti che supportano genericamente l'agricoltura e cioè i consorzi agrari che, infatti, non sono imprenditori agricoli e mai si è pensato di equipararli ad essi.

Sopprimere l'**articolo 14**.

NOTA ILLUSTRATIVA

La proposta di norma si configura come una chiara violazione del diritto comunitario in materia, in particolare del regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

In particolare la normativa comunitaria che sovrintende all'attività di AGEA e degli altri Organismi Pagatori prevede espressamente che le funzioni di questi ultimi – tra le quali naturalmente la gestione del fascicolo aziendale – possano essere delegate a soggetti “sovraindividuali” (**Organismi**) che abbiano precisi requisiti (per l'Italia recati dal noto DM 27 marzo 2008 in materia di Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – C.A.A.). Il fatto che la norma comunitaria parli espressamente di Organismi esclude ogni possibilità di delegare la gestione del fascicolo ai liberi professionisti che, non a caso, a tale fine hanno costituito, tramite loro associazioni professionali, numerosi C.A.A.

Evidentemente, anche al fine di rendere efficaci le attività di controllo, l'impianto normativo relativo all'attività degli Organismi pagatori e dei soggetti delegabili tende a far sì che questi ultimi garantiscano un livello di prestazioni perlomeno equivalenti a quelle delle pubbliche Amministrazioni deleganti, in ossequio al principio recato dall'articolo 1, comma 1-ter relativo ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali sono i C.A.A. abilitati all'esercizio delle attività di cui ci occupiamo. Naturalmente ciò vale anche per i numerosi C.A.A. costituiti dai liberi professionisti abilitati.

Inoltre, in disparte dall'impossibilità di qualificare come Organismo un persona fisica, la proposta disciplinaria recata dall'articolo 14 si scontra con una giurisprudenza amministrativa consolidata in tema di natura, caratteristiche e ruolo degli Organismi (Centri autorizzati di assistenza agricola) deputati a gestire il fascicolo aziendale al posto delle Amministrazioni pubbliche operanti in materia agricola e su delega degli Organismi pagatori (cfr., ad es. Cons. di Stato sent. n. 4665 del 2016).

Dopo l'**articolo 18** aggiungere i seguenti:

"Art. 18-bis

(Semplificazione della denuncia aziendale)

1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
3. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18-ter

(Semplificazione in tema di tracciabilità delle retribuzioni)

1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori extracomunitari che, in quanto richiedenti protezione internazionale o asilo politico, non dispongano di documento di identità o di codice fiscale alfanumerico che ne consenta l'identificazione necessaria per l'instaurazione di rapporti di conto corrente bancario o postale o per il rilascio di carte prepagate che consentano al datore di lavoro la tracciabilità della retribuzione."

NOTA ILLUSTRATIVA

Quanto all'**articolo 18-bis**, si precisa che la Denuncia Aziendale costituisce lo strumento con cui l'impresa agricola rappresenta alle Amministrazioni competenti la propria situazione aziendale attraverso la descrizione dei mezzi di produzione (terreni, macchine, bestiame, etc.) e la sua presentazione, ed eventuale aggiornamento, è condizione necessaria affinché l'impresa possa assumere lavoratori ed inoltrare le denunce contributive (DMAG) ai fini del rapporto con gli enti previdenziali.

La denuncia contributiva agricola (DMAG) viene ad oggi presentata dalle imprese con cadenza trimestrale ma, in forza delle previsioni di cui dall'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, verrà resa obbligatoria con cadenza mensile così da armonizzarla con il vigente sistema UNIEMENS valevole per tutte le imprese degli altri settori.

Un intervento sul sistema della Denuncia Aziendale diviene, quindi, necessario in quanto più allineati ed aggiornati risulteranno gli archivi delle Denunce Aziendali e tanto più breve potrà risultare la necessità di rodaggio del nuovo sistema di mensilizzazione delle denunce contributive agricole voluto dal citato articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199 che, per effetto della legge di bilancio per il 2019 recentemente approvata è stato differito al 1 gennaio 2020.

L'INPS già oggi – come emerso in occasione dell'invio del DMAG del terzo trimestre 2018 – applica agli invii delle DMAG (ancorché trimestrali) le regole del sistema UNIEMENS ovvero preventivi controlli incrociati con i dati contenuti nelle Denunce Aziendali (DA), prima d'ora mai effettuati, che comportano, in caso di qualsiasi incongruenza o disallineamento con i corrispondenti dati inviati, il blocco/rigetto della denuncia contributiva.

Uno dei casi più frequenti è quello dell'impresa che, ai fini della denuncia DMAG delle giornate lavorative svolte dai propri operai su un terreno di recente acquisizione, procede alla variazione della propria denuncia aziendale. In tal caso la denuncia viene rigettata dall'INPS in quanto il terreno risulta nella disponibilità di un'altra impresa, così aprendo una complicatissima procedura di confronto con l'Istituto il cui esito, ma soprattutto i cui tempi di risoluzione, risultano evidentemente incompatibili con la mensilizzazione delle denunce contributive. Analoga situazione risulta emergere anche in caso di affitti parziali di particelle indivise.

Fino ad oggi, con l'invio trimestrale della DMAG c'era tutto il tempo per l'INPS di acquisire e validare le modifiche della denuncia aziendale. Nel passaggio dal sistema DMAG (trimestrale) al sistema mensilizzato UNIEMENS anche le regole ed i controlli preliminari riferiti alle dichiarazioni/denunce aziendali saranno differenti e più stringenti rispetto a quelli attuali.

Si rende opportuno prevedere, pertanto, un congruo periodo nel quale consentire ai diversi attori INPS/Associazioni/imprese di poter rilevare, affrontare e risolvere tutte le problematiche che un così impegnativo cambio di sistema ha portato alla luce.

Al fine di evitare che le problematiche sopra illustrate possano andare ad interferire con la continuità del gettito contributivo, il presente emendamento prevede una soluzione che, in previsione dell'entrata in vigore della mensilizzazione dal 2020, possa nel corso del 2019 assicurare un corretto e completo aggiornamento delle posizioni aziendali.

Con riferimento all'**articolo 18-ter** la proposta normativa affronta una problematica molto grave e diffusa che determina l'impossibilità dell'assolvimento dell'obbligo della tracciabilità da parte dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori extracomunitari richiedenti protezione internazionale o asilo politico.

Questi lavoratori, pur legittimamente presenti in Italia, non dispongono di documento di identità e sono in possesso solamente di un codice fiscale numerico e della ricevuta di presentazione della richiesta di asilo.

Ciò comporta che, non essendo tali lavoratori identificabili da parte degli istituti bancari o da uffici postali, nessun mezzo di pagamento tracciabile (bonifico domiciliato, assegno circolare, carta prepagata o carta IBAN) può essere utilizzato dal datore di lavoro per ottemperare all'obbligo di tracciabilità del pagamento.

Si rende, pertanto, necessario integrare la norma in vigore al fine di superare le sopra esposte criticità, prevedendo la possibilità di corresponsione in contanti della retribuzione dovuta.

All' **articolo 24**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“2. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”

NOTA ILLUSTRATIVA

La finalità dell'emendamento è quella di applicare alle violazioni delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'applicazione di sanzione amministrative, in luogo della diffida di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, la diffida disciplinata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014.

La diffida introdotta nel 2014, invero, costituisce un utile strumento di prevenzione dell'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni sanabili da parte delle imprese agricole, consentendo al soggetto diffidato di mettersi in regola evitando l'irrogazione nei suoi confronti di sanzioni amministrative pecuniarie.

All'**articolo 25** aggiungere, in fine, la seguente lettera:

- c) al comma 4-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“E', in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982, da esercitare all'esito delle procedure di cui al presente comma.”*

NOTA ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa intende chiarire quale sia il rapporto tra la prelazione a favore del conduttore uscente e la preferenza accordata ai giovani imprenditori agricoli interessati alla concessione di terreni pubblici già oggetto d'affitto.

Sopprimere l'**articolo 28**.

NOTA ILLUSTRATIVA

L'articolo, anziché disciplinare misure di semplificazione per il sistema allevatorio, ostacola il miglioramento genetico animale che, come è noto, opera a livello di intera popolazione sulla base di dati e informazioni omogenee e confrontabili, raccolti a livello di singolo animale sull'intero areale geografico in cui è diffusa la razza.

Al fine di evitare difformità che danneggino non solo l'attività di selezione ma che possano essere anche lesive della competitività dei singoli allevamenti (ad esempio non garantendo uguale possibilità di vendita dei propri riproduttori sul mercato nazionale, o accesso ai servizi genetici offerti) è necessario utilizzare come unità funzionale di riferimento "l'intera razza".

Ne consegue che, ferma restando la salvaguardia dei principi di libera concorrenza tra enti potenzialmente interessati alla raccolta dati, gli enti stessi, per essere delegati, devono necessariamente garantire, quanto meno la capacità di raccogliere dati in tutte le Regioni dove la razza è diffusa e dove potenzialmente potrà diffondersi.

La previsione del requisito dell'*"articolazione territoriale che garantisca la raccolta dati in allevamento nell'intero territorio nazionale"*, che si intenderebbe sopprimere, assicura non solo quanto sopra esposto, ma anche eguale accessibilità al sistema di miglioramento genetico, alla vendita di riproduttori e ai servizi connessi, a tutti gli allevamenti italiani che ne siano interessati, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica.

C. 982

SEMPLIFICAZIONE

EMENDAMENTI CONFAGRICOLTURA

Art.
Emendamento

Dopo il comma, inserire il seguente:

“....-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: “Divieto di abbattimento di alberi di olivo” e successive modificazioni, è abrogato.”.

Motivazioni – Abbattimento alberi di olivo

Il decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 (modificato dall'articolo unico della legge 14 febbraio 1951, n. 144 e dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987) vieta l'abbattimento degli alberi da olivo oltre il numero di cinque ogni biennio. In deroga in particolari condizioni, l'abbattimento può essere autorizzato dalla CCIAA che ha, comunque, facoltà di imporre l'obbligo di impianto, anche nello stesso fondo, di altrettanti alberi di olivo. Questa norma ha introdotto notevoli rigidità nella gestione dell'oliveto e gli imprenditori oggi attribuiscono alla stessa anche il ritardo nel processo di innovazione del sistema produttivo. L'albero di olivo deve essere considerato nella sua connotazione economica, il decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 di fatto non consente un approccio moderno del settore e pertanto se ne richiede l'abrogazione. Fermo restando l'attenzione agli alberi di un particolare interesse storico e paesaggistico, per i quali si concorda con la presenza di strumenti di tutela e difesa, deve essere lasciata all'imprenditore maggiore libertà di gestione dell'oliveto.

Art. ...
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. Le Associazioni e le Organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.”.

Motivazioni – Associazioni dei produttori

Il rafforzamento degli strumenti di organizzazione e concentrazione dell'offerta agricola attraverso lo sviluppo delle Organizzazioni di produttori (OP) rappresenta ormai una delle principali azioni strategiche per contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno della filiera alimentare e stimolarne la competitività. Nel tempo le OP si sono progressivamente diffuse, anche in Italia, dapprima nel settore ortofrutticolo e poi - su quel modello - anche in tutti gli altri settori produttivi. Si tratta di soggetti collettivi privati chiamati potenzialmente a svolgere funzioni molteplici, dalla generica tutela degli interessi di una determinata categoria di produttori allo svolgimento di funzioni economiche e commerciali che incidono direttamente sulle attività dei singoli produttori aderenti e, di conseguenza, sulle diverse filiere agro-alimentari. E' utile osservare che al fine di perseguire queste finalità, dapprima è stato utilizzato lo strumento dell'associazionismo (associazioni di produttori) e successivamente si è avvertita la necessità di adottare moduli organizzativi più complessi (organizzazioni di produttori) in grado di assicurare a tali organismi collettivi le disponibilità finanziarie e un assetto strutturale necessari per operare efficacemente. Il progressivo passaggio di siffatte strutture collettive dallo svolgimento della sola funzione normativa (fissazione di regole riguardanti tanto la produzione quanto la commercializzazione e vincolanti per gli aderenti) allo svolgimento anche della funzione operativa (diretta commercializzazione della produzione dei propri aderenti per conto dei medesimi) ha segnato infatti il passaggio della preferenza, anche legislativa, dal modello giuridico offerto dall'associazione in senso stretto a quello delle strutture collettive munite di capitale, proprie dell'associazionismo economico. Si è posta dunque nel tempo,

all'avvicinarsi delle normative in materia, anche la questione della corretta classificazione, a tutti i fini, dell'attività svolta da questi soggetti. Il decreto legislativo n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), all'articolo 1, comma 2, ha riconosciuto la natura agricola alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2135, comma terzo del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Tale norma si applica anche alle organizzazioni di produttori che operano in forma di cooperative e consorzi. Il successivo decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari) ha però previsto che le organizzazioni dei produttori possano essere costituite, oltre che in forma cooperativa e consortile, anche in forma di società di capitali. La norma che si propone di adottare interviene proprio per chiarire che la classificazione nel settore agricolo di cui al citato d.lgs. n. 228 del 2001 è da considerarsi estesa a tutte le Associazioni ed Organizzazioni dei produttori agricoli, anche a quella costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Vale la pena di sottolineare che le competenti amministrazioni hanno sempre espresso il proprio orientamento per la classificazione delle associazioni di produttori nel settore agricoltura, che prescinde dalla forma giuridica di conduzione scelta dagli associati/soci. L'INPS, ad esempio, ha sempre iscritto al ramo agricoltura le: "Associazioni di produttori agricoli che svolgono, per conto delle imprese associate, compiti di ricerca e sperimentazione agraria, miglioramento genetico e varietale delle specie animali, innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, valorizzazione dei prodotti agricoli e attività promozionale per il collocamento degli stessi" (Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, allegato alla circolare INPS n. 218 del 28.10.1988).

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All'articolo1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all' *articolo 2135 del codice civile*, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.»”.

Motivazioni – Coadiuvante IAP

Attualmente il figlio dell'imprenditore agricolo professionale non può collaborare con il genitore che non ha altra possibilità che assumerlo come dipendente, a differenza di altra figura professionale analoga (coltivatore diretto) per cui è prevista la figura del coadiuvante che viene inserito nell'azienda con determinati requisiti riferibili alla figura del lavoratore autonomo. Con la presente proposta si intende prevedere per i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa in cui risulta titolare il genitore, la possibilità di iscriversi nella gestione previdenziale per l'agricoltura come coadiuvanti a condizione che dedichino all'attività agricola il 50 per cento del proprio tempo di lavoro e ricavino almeno il 50 per cento del proprio reddito.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.”.

Motivazioni – Contratti di rete garanzie ISMEA

Il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito. Le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse.

C. 982

Art. ...
Emendamento.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.”.

Motivazioni – Denuncia aziendale

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS, con modalità telematiche, la denuncia aziendale (D.A.) nella quale devono dichiarare una serie di dati estremamente dettagliati relativi ai terreni condotti, alle colture praticate, ai riferimenti catastali, agli animali allevati. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e ripetuta ogni volta che intervengano variazioni significative dei dati precedentemente dichiarati. Il modello predisposto dall'INPS con circolare n. 88 del 2006, si compone di 4 pagine, 10 quadri, e 23 pagine di istruzioni. Un modulo particolarmente complesso la cui compilazione è estremamente laboriosa e richiede moltissimo tempo soprattutto per le aziende di dimensioni medio grandi con ampie estensioni di terreno. Poiché si tratta di dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e segnatamente di AGEA e degli altri Organismi pagatori all'interno del cosiddetto "fascicolo aziendale", si propone di dare attuazione all'interconnessione tra INPS e SIAN prevista dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la condivisione dei dati. Il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende, ai sensi articolo 14 del decreto legislativo n.173 del 1998, è infatti un vero e proprio dossier identificativo e riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'univoco e costante aggiornamento di tutte le informazioni relative alla consistenza dell'impresa. La messa a disposizione del fascicolo aziendale in favore dell'INPS può dunque realizzare un'importante semplificazione per le imprese agricole italiane, costrette oggi a compilare la Denuncia Aziendale per fornire dati già strutturalmente e univocamente in possesso della pubblica amministrazione. In tal modo si eviterebbero inutili duplicazioni di adempimenti, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, che impone l'acquisizione d'ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, quando sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

C. 982

Art.
Emendamento

Dopo il comma aggiungere i seguenti:

"....-bis. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.

1-ter. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.”.

Motivazioni – Distributori carburante

La modifica si rende necessaria per tenere conto nel decreto 22 novembre 2017 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C” della semplificazione intervenuta sui contenitori distributori di capienza fino a 6 mc ad opera della Legge 116/2014. Infatti nel decreto 22 novembre 2017 che si applica ai contenitori distributori nuovi ed esistenti va ad abrogare il D.M. 19 marzo 1990. Decreto a cui si riferisce la maggior parte dei depositi di gasolio in ambito agricolo. Inoltre, all'articolo 4 dello stesso decreto sono indicate le condizioni per l'esclusione dal campo di applicazione. E' condizione di esclusione dal campo di applicazione ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 22 novembre 2017 il possesso della SCIA, del certificato di prevenzione incendi o di altri atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Fra queste esclusioni non è ricompresa la fattispecie dei piccoli depositi di gasolio agricoli già installati presso le aziende agricole che non hanno l'obbligo di richiedere la SCIA. Inoltre, con l'emanazione del Dm 10 maggio 2018 si è intervenuti per introdurre un periodo transitorio di 9 mesi (ovvero fino al 17 febbraio 2019) in cui è consentita la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990 (e nel DM 12 settembre 2003), solo se prodotti prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017. La modifica intende applicare tale periodo transitorio anche ai contenitori distributori già in uso presso le aziende agricole, tenendo conto, peraltro, dell'imminenza della scadenza del termine citato per cui si propone il 30 giugno 2019 come data di riferimento.

C. 982

Art.

Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.»”.

Motivazioni – Distributori latte crudo

In sede di discussione in Senato (XVII Legislatura) del disegno di legge S. 2853 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/2853/56/5 con cui si impegna il Governo a considerare la possibilità di esonerare le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo, attraverso i distributori automatici, dagli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 193 del 2016. Infatti, l'articolo 4 del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al comma 6, prevede alcune modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici). In particolare, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del citato d.lgs. 127 del 2015, si prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tale disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo: al riguardo, si ricorda che le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata. Ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa. L'adempimento in questione crea, pertanto, un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato. Si ricorda, inoltre, che tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso. Si propone, pertanto, l'esonero dall'adempimento per le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo attraverso distributori automatici.

C. 982

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente.»”.

Motivazioni – Elenco specie vegetali

La lettera n-bis) del decreto legislativo n. 214 del 2005 è stata aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 84 del 2012 a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 44 dello stesso decreto legislativo n. 84 del 2012. Con la presente proposta si intende evitare la reiterazione dell'obbligo di comunicazione annuale al Servizio Fitosanitario Regionale dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate a fronte di una non variazione della situazione relativa alla produzione e commercializzazione dell'anno precedente. In tal caso l'obbligo risulterebbe sostanzialmente inutile e consisterebbe solamente in un aggravio burocratico aggiuntivo per le aziende.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.”.

Motivazioni - Enoturismo

L'attività enoturistica trova la propria disciplina nell'articolo 1, commi 502-505 della legge n. 205 del 2017, che la riconosce quale forma di turismo dotata di specifica identità con caratteristiche ben precise. La speciale disciplina risponde sostanzialmente alla esigenza di tutelare, promuovere e valorizzare, nell'ambito di una offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola. La proposta intende chiarire che ove le attività enoturistiche siano svolte da imprese vitivinicole, quali imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, tali attività sono ricondotte alle attività agricole connesse di cui al terzo comma dello stesso articolo 2135 c.c., secondo i principi e i parametri contenuti nella legislazione nazionale del settore agricolo. Più precisamente, perché una attività possa considerarsi connessa ad una attività agricola essenziale devono sussistere i seguenti elementi di collegamento: il soggetto che esercita l'attività deve essere un imprenditore agricolo (cd. connessione soggettiva); l'attività connessa deve essere sempre collegata all'attività agricola principale esercitata (cd. connessione oggettiva). Pertanto si intendono connesse: le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (o del bosco o dall'allevamento di animali); le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L'attività enoturistica, pertanto, ove esercitata da un imprenditore agricolo, va considerata attività agricola connessa a tutti gli effetti.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.”.

Motivazioni – Esercizio di più attività

La legge di stabilità del 2015, all'articolo 1, comma 629, lett. d-quater), ha ampliato notevolmente i casi in cui si applica, ai fini IVA, il c.d. meccanismo del “reverse charge”, tra i quali le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a), introdotto all'articolo 17, comma 6, lettera d-quater). Tale modifica ha inciso in modo significativo nell'ambito agricolo, in cui ormai da anni, anche grazie alla previsione di incentivi, risultano diffusi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sono stati stipulati, pertanto, molti contratti con il Gestore Servizi Energetici (SpA controllata dal MEF) per la vendita dell'energia prodotta. Com'è noto, con il meccanismo del reverse charge, il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo, in considerazione dell'IVA assolta sugli acquisti, registra consistenti crediti IVA che potrà chiedere a rimborso o in compensazione, se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma del DPR n. 633 del 1972, tra cui il caso in cui (terzo comma lett. a)), il contribuente eserciti esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (presupposto dell'aliquota media), computando a tal fine, tra le altre, anche le operazioni soggette a “reverse charge” (assumendo come riferimento l'aliquota zero sulla cessione di beni e prestazioni di servizi in reverse charge). I soggetti che esercitano prevalentemente le attività agricole, di cui art. 2135 c.c., che applicano il regime speciale IVA agricolo, ex art. 34 del DPR n. 633/72, mediante l'applicazione delle aliquote di compensazione

sull'ammontare imponibile delle cessioni dei prodotti agricoli di cui alla tabella A allegata allo stesso DPR n. 633 del 1972 (es. produzione di latte), e anche l'attività di produzione e cessione di energia in regime ordinario, con contabilità separate ai sensi dell'articolo 36 del DPR n. 633 n. 1972, risultano fortemente penalizzati dall'attuale normativa nella misura in cui le istruzioni al Modello per la richiesta di rimborso Iva trimestrale (IVA TR15), per il caso del presupposto del rimborso/compensazione in base dell'aliquota media, precisano che coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separata, ai sensi del predetto articolo 36, devono fare *“esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto”*. Di conseguenza, per chi applica per l'attività agricola prevalente il regime speciale, ex articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 e per l'attività di produzione e cessione di energia il regime ordinario, diviene praticamente impossibile accedere al rimborso ex articolo 30, comma terzo lett. a), del DPR n. 633 del 1972, nonostante la sicura generazione di rilevanti eccedenze creditorie, con conseguenti pesanti oneri finanziari a carico delle imprese. La norma proposta cerca, appunto, di eliminare tale incongruenza.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, inserire il seguente:

“....-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l’accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.”.

Motivazioni – IAP nazionale

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B (legge n. 154 del 2016 – Collegato agricolo), ha approvato il 6 luglio 2016 l'ordine del giorno G1.101 che impegna il Governo a prevedere che la qualifica di IAP, di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo. La proposta si rende indispensabile in quanto in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale “status” soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in altre regioni. Questi orientamenti vengono a minare un principio di unitarietà del sistema normativo, laddove riconosce i diritti soggettivi legati ad uno status (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117 Cost., c. 2, lettera l). Vale ricordare che il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono, pertanto, ricevere applicazione uniforme e omogenea. Dette conclusioni trovano particolare rilievo in materia di riconoscimento di qualifiche soggettive riservate alla competenza esclusiva dello Stato che, prevedono un trattamento differenziato per gli imprenditori agricoli in possesso della “status” di IAP. Per questo, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non può subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo, atteso che tale riconoscimento è avvenuto sulla base di criteri statali che non ammettono deroghe in ordine alla loro portata.

Art. ...
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere i seguenti:

“....-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

1-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Motivazioni – Macchine agricole

La proposta mira a prorogare l'entrata in vigore della revisione delle macchine agricole prevista dall'articolo 111 del codice della strada nonché le tempistiche suddivise per categorie del decreto attuativo 20 maggio 2015, in quanto non è stato ancora emanato il decreto che disciplina la tipologia delle verifiche da effettuare in sede di revisione e soprattutto l'impostazione organizzativa dei centri di revisione, nonché l'attivazione della procedura semplificata per l'aggiornamento dei libretti di circolazione.

C. 982

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: «all'imprenditore agricolo professionale», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».”.

Motivazioni – Prelazione società IAP

La legge n. 154 del 28 luglio 2016 (Collegato agricolo), all'articolo 1, comma 3, ha introdotto una modifica volta a concedere all'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, e proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. L'espressione “imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola” può far ritenere che l'esercizio del diritto di prelazione sia limitato al solo IAP persona fisica, mentre la nozione di IAP (art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004) comprende anche le società. Per questo motivo si propone di specificare nella legge il riferimento all'articolo 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 che, nel definire la figura professionale dello IAP, si riferisce sia alle persone fisiche che alle società.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.»”.

Motivazioni – Reti impresa cessione del prodotto

Per il solo settore agricolo il comma 3 dell’articolo 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, ha introdotto una speciale forma di contratto di rete, il cosiddetto contratto di rete “agricolo”.

Tale contratto prevede che due o più imprese agricole (ex articolo 2135 del codice civile), singole o associate, di piccole e medie dimensioni ai sensi del Regolamento (Ce) n. 800/2008, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, si associno per lo svolgimento in comune di attività, i cui risultati, la produzione agricola, possono essere divisi fra le medesime imprese a titolo originario in base alla quota convenuta nel predetto contratto.

La speciale forma contrattuale risponde sostanzialmente all’esigenza di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole per migliorare ed accrescere la qualificazione del settore.

La proposta intende chiarire che l’eventuale cessione tra i retisti del prodotto, oggetto della avvenuta divisione, non pregiudica la realizzazione dello scopo del contratto che è quello di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività delle imprese agricole, senza intaccarne l’autonomia.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.

Motivazioni – Reti impresa prodotti energetici

Sussiste la necessità di ricomprendere nell'assegnazione del carburante agevolato le reti di impresa di cui al decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, che ha introdotto all'articolo 1-bis, comma 3, il contratto di rete “agricolo”. Nell'ambito della richiamata disciplina è stata introdotta una speciale forma di rete che ha previsto: *“Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.”*

La norma in parola trova applicazione nelle ipotesi in cui le imprese agricole di cui all'articolo 2135, singole ed associate, pur mantenendo la propria autonomia giuridica e fiscale, ovvero senza procedere alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, mettono in comune i fattori di produzione (a titolo esemplificativo: attrezzature e macchine agricole, mezzi tecnici, tra cui gasolio agricolo, strutture produttive, know how, risorse umane) per il raggiungimento dello “scopo comune” dichiarato nel contratto di rete: la realizzazione di “una produzione agricola” che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese retiste, in innovazione e competitività. In tale contesto risulta necessario

consentire la continuità nell'assegnazione dell'agevolazione sugli oli minerali in agricoltura per le imprese agricole che svolgono l'attività sui fondi che sono gestiti nell'ambito del contratto di rete agricolo; continuità che in relazione all'attuale normativa di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) non potrebbe essere perseguita poiché le reti di impresa "agricole" non sono richiamate tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione, in quanto la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2014 non esisteva, ovviamente, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative). In sostanza, si tratta di una disposizione che già i Ministeri competenti avrebbero potuto adottare senza un intervento legislativo ma come conseguenza dell'introduzione dei contratti di rete in agricoltura. Non è, pertanto, necessaria una copertura finanziaria.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“.....-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell’impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».”.

Motivazioni – Rivalsa coltivatore diretto

Il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali è previsto espressamente per artigiani e commercianti, dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 233 del 1990, mentre non vi è una norma che preveda o escluda espressamente il diritto di rivalsa per i contributi pagati per il titolare coltivatore diretto. Peraltro, interpretazioni contrastanti in dottrina e in giurisprudenza non hanno escluso che lo stesso diritto di rivalsa sia applicabile, in via analogica, anche ai coltivatori diretti. Il fatto che “nessuna norma di legge prevede il diritto di rivalsa per l’imprenditore agricolo” non esclude nei fatti di poter esercitare concretamente la rivalsa e quindi non esclude la immediata conseguenza di tale possibilità, cioè la deducibilità dell’onere previdenziale pagato da parte di chi lo abbia materialmente sostenuto, cioè nel caso specifico un coadiuvante familiare agricolo (Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. XXIV, sent. n. 55 del 4 ottobre 2010). Al fine di togliere l’incertezza legislativa e giurisprudenziale evidenziata, con la presente proposta si intende indicare espressamente il titolare dell’impresa coltivatrice diretta tra i soggetti titolari del diritto di rivalsa.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”.

Motivazioni – Società agricole IAP

La presente proposta intende confermare le agevolazioni in materia di IMU alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni. La disposizione è conseguente al mancato riconoscimento dell'agevolazione in materia IMU da parte di alcuni comuni, ancorché il Dipartimento delle Finanze, con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ne abbia riconosciuto il diritto. A fronte di tale disparità interpretativa si rende opportuno intervenire legislativamente a chiarimento della disposizione in oggetto.

Art. ...
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali.»”.

Motivazioni – Subentro nella autorizzazione

In caso di trasformazioni aziendali, quali fusioni, conferimenti, scissioni ecc. con la presente proposta si intende prevedere la possibilità di un subentro nella titolarità dell'autorizzazione, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, da parte del nuovo soggetto che si viene a determinare a seguito della trasformazione aziendale, evitandosi in quel modo che i soggetti elencati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 214 del 2005, quali ad esempio i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, debbano nuovamente istruire la pratica di autorizzazione presso i Servizi fitosanitari regionali.

Art.

Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All’articolo 1, comma 3, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 1° febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «delle tariffe dell'energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli impianti che adottino misure per l'efficientamento della produzione o per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;».”.

Motivazioni – Efficientamento impianti biogas

La proposta è finalizzata al mantenimento in esercizio di una sensibile quota di produzione da fonte rinnovabile esistente a condizione che la medesima adotti misure per il suo efficientamento tecnico e ambientale o per la sicurezza di sistema. In questo modo si consente il mantenimento della traiettoria verso quelli che saranno i nuovi obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili in maniera efficiente e compatibile dal punto di vista ambientale, favorendo altresì la sicurezza di sistema e di sviluppo della penetrazione di ulteriore produzione da fonti rinnovabili non programmabili quali, l'eolico e il fotovoltaico.

Art.
Emendamento

Dopo il comma, inserire il seguente:

“....-bis. All’articolo 56-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.»”.

Motivazioni – Imprese florovivaistiche

Tale previsione rende più concorrenziali le nostre imprese florovivaistiche perché consente di superare le problematiche connesse alla possibilità di soddisfare i clienti nazionali o internazionali che, sempre più spesso, richiedono forniture di essenze vegetali non immediatamente disponibili che, per tale ragione, devono essere acquisite da altri produttori agricoli. I vantaggi per il settore sono molteplici: 1) maggiore concorrenzialità degli imprenditori agricoli che soddisfano integralmente i propri clienti; 2) rafforzamento della filiera dei produttori agricoli in quanto si consente anche agli stessi produttori che cedono ad altri imprenditori agricoli di raggiungere più facilmente i mercati, soprattutto quelli internazionali.;3) semplificazione amministrativa derivante dall’applicazione del sistema forfettario; 4) gettito aggiuntivo per le casse dell’erario a prescindere dalla marginalità effettiva che si ritiene insussistente o addirittura negativa.

Art. ...
Emendamento

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

“....-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) sede in Italia”;
- b) la lettera e) è soppressa.”.

Motivazioni – Raccolta dati in allevamento

La proposta interviene in merito al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante disciplina della riproduzione animale, con una modifica dell’articolo 4 in materia di raccolta dei dati in allevamento e loro gestione, in linea con il processo di liberalizzazione del sistema allevatorio introdotta dalla normativa comunitaria. Gli Enti selezionatori, che gestiscono i libri genealogici ed i programmi di selezione, possono raccogliere i dati e gestire i controlli funzionali presso le aziende, direttamente e tramite strutture convenzionate. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018 stabilisce che tali strutture convenzionate, riconosciute dal Mipaaf, debbano possedere una serie di requisiti. Tra questi si propone di sopprimere, in quanto non pertinenti: a) la raccolta dati in allevamento sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire il principio di liberalizzazione e la libera concorrenza tra strutture diverse, anche non aventi necessariamente articolazione territoriale nazionale (come previsto dal regolamento UE 2016/1012); b) la personalità giuridica senza fini di lucro, in quanto rappresenta un vincolo che non trova giustificazione in una logica di sana concorrenza tra le strutture convenzionate, possibili soggetti incaricati dalle aziende per la raccolta dei dati e la gestione dei controlli funzionali.

Art.
Emendamento

All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane.

3-ter. Il controllo è autorizzato e organizzato dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti gestori delle aree protette ed è volto a tutelare e preservare una delle seguenti esigenze: interesse della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali, con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole.

Motivazioni – Controllo fauna selvatica

Laddove l'azione di prevenzione si dimostri inefficace e comunque insufficiente a contrastare il fenomeno dell'eccessiva densità della fauna selvatica, con conseguente pericolo concreto alla integrità delle produzioni agricole o alle strutture aziendali, occorre esercitare un controllo più immediato e risolutivo. In tal caso, infatti, il controllo non è finalizzato a regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria, ma tende in primis a soddisfare bisogni di carattere generale, di ampia portata, come quello della salute e della sicurezza pubblica, del regolare esercizio delle attività produttive agricole.

Il controllo straordinario della fauna selvatica è dettato non solo per ragioni attinenti alla tutela della biodiversità, ma anche e soprattutto per arginare fenomeni, che tendono a sacrificare gli interessi delle attività antropiche.

Art ...
Emendamento

All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati, anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate fruibili, previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria.”.

Motivazioni – Piani di abbattimento

Il piano di abbattimento costituisce lo strumento per contenere la diffusione della fauna selvatica e per questo può essere attuato anche senza il rispetto della regolamentazione venatoria, per essere preordinato a soddisfare anche esigenze di valore

Art.
Emendamento

All'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Sono, altresì, abilitati a partecipare, per eseguire i piani di abbattimento e di controllo straordinari, i coadiutori da intendersi come operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA ed in possesso di licenze per l'esercizio venatorio, anche relativo alle specie selezionate, possono essere utilizzati per realizzare misure preventive e di controllo della fauna selvatica”.

Motivazioni – Soggetti abilitati

Accanto alle Guardie forestali, alle Guardie comunali nonché ai proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento, ovvero i controlli straordinari, sono, altresì, autorizzate la ulteriore figura professionale del coadiutore che in possesso dei requisiti di legge, può cooperare per il raggiungimento dell'obiettivo di riequilibrare la densità animale nel territorio.

C. 982

Art. 10
Emendamento

Al comma 1, dopo le parole: “codice civile”, aggiungere le seguenti:
“o con l'imprenditore agricolo professionale”.

C. 982

Art. 8
Emendamento

Sopprimere il comma 1



Audizione informale

**di rappresentanti delle organizzazioni agricole
nell'ambito dell'esame della Pdl C. 982 Gallinella
con disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della
pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione
della normativa in materia di pesca e acquacoltura**

presso

la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

(22 gennaio 2019)

INTRODUZIONE

Prima di entrare nel merito di questa tematica, si intende ringraziare vivamente l'On. Presidente Filippo Gallinella e tutti gli On. Componenti della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per aver promosso queste audizioni informali su un tema molto sentito dai produttori agricoli, come quello della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi nel settore primario.

Vale la pena di ricordare, infatti, che gli impegni burocratici ai quali sono sottoposti i titolari di aziende agricole sottraggono loro un totale di oltre cento giornate lavorative l'anno, alle quali bisogna aggiungere numerosi altri giorni lavorativi da dedicare ai controlli da parte degli enti incaricati, che spesso si sovrappongono e, qualche volta addirittura, divergono nei risultati.

L'azienda moderna passa pertanto quasi un terzo delle giornate lavorative ad affrontare i problemi burocratici. Per questo, quindi, oltre a snellire e ridurre quanto possibile questi oneri, si dovrebbe cercare di adeguare gli adempimenti alla tipologia di realtà che abbiamo davanti: complessità ed eccessiva onerosità, infatti, non possono essere proposti in egual misura per aziende piccole e grandi.

Con un buon coordinamento, basato sullo scambio di dati informatizzati e attraverso lo strumento del registro unico, si può monitorare lo stato di ogni azienda, evitando così di sottoporla ripetutamente a controlli di organismi diversi e di bloccare di conseguenza la sua attività, a causa di richieste che, molto spesso, sono già state effettuate da altri organismi di controllo.

Ancora oggi, troppo tempo e troppe risorse vengono sottratte alla programmazione, agli investimenti, all'innovazione strutturale e infrastrutturale. Ne va della ricerca e della sperimentazione, della modernizzazione, della competitività delle nostre imprese. Tutto questo è indispensabile per crescere, consolidare la competitività, sviluppare le potenzialità.

Per questo motivo la Copagri continuerà a portare avanti una sistematica azione per una sempre maggiore semplificazione burocratica e amministrativa, vero tallone di Achille della nostra economia. Nonostante qualche passo avanti, infatti, è pervicacemente presente una burocrazia asfissiante, che scoraggia chi vuole investire, tra cavilli, documenti e attese infinite.

La Confederazione produttori agricoli ha già fatto proposte precise per la semplificazione e proseguirà il suo impegno per uno Stato al servizio e non contro le imprese agricole e agroalimentari.

Ad avviso della scrivente Confederazione appare inoltre necessario valutare il possibile accorpamento tra il testo oggetto dell'odierna audizione e quello del Ddl di conversione del D.L. 135/2018 con disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, cosiddetto "D.L. semplificazioni" e attualmente all'esame di Palazzo Madama; i due provvedimenti potrebbero benissimo correre su due binari paralleli o anche essere accorpati.

Il D.L., infatti, presenta elementi rilevanti che andranno a impattare sull'attività dei produttori agricoli, quali ad esempio la previsione della standardizzazione della modulistica che le aziende devono compilare e il superamento dei molti registri ancora in vigore nel settore agroalimentare.

In ogni caso, la Copagri ritiene che non siano le associazioni di categoria a doversi esprimere in merito a un eventuale accorpamento, ma invita il legislatore a valutare attentamente tale possibilità e, soprattutto, a uniformare le disposizioni contenute nei due provvedimenti.

LA POSIZIONE DELLA COPAGRI

Entrando nel merito della Proposta di Legge oggetto dell'odierna audizione, che mira a semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e pesca, nonché a semplificarne la normativa, riportiamo di seguito una serie di osservazioni e considerazioni, divise per articolo.

In riferimento all'**articolo 1**, con *interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali*, si invita a valutare la concessione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, oltre alla possibilità di agire in giudizio per l'introduzione degli elementi negoziali mancanti, quella di adire anche l'Antitrust (AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Quanto all'**articolo 7**, con disposizione per la *trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici*, invitiamo a valutare con attenzione le possibili conseguenze di tale norma sugli adempimenti amministrativi a carico degli operatori agrituristici,

anche e soprattutto alla luce del già elevato quantitativo di controlli sanitari ai quali tali strutture sono sottoposte.

In riferimento all'**articolo 9**, recante *disposizione per la tutela delle microimprese*, si invita il legislatore a individuare con maggiore chiarezza criteri identificativi che siano di ausilio alla definizione di *microimpresa*. Tale definizione, infatti, pur essendo formalmente corretta, causa più di qualche difficoltà nell'individuazione di cosa costituisca effettivamente una microimpresa: si fa riferimento all'articolo 2435 ter del codice civile o alla legislazione europea, come ad esempio alla raccomandazione della Commissione Europea del 6/5/2003.

La *semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari* prevista dall'**articolo 10**, invece, pur semplificando la commercializzazione dei prodotti da parte del piccolo imprenditore (definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile) fa venir meno la certezza giuridica e la protezione prevista per i coltivatori diretti dalle norme nazionali sulle pratiche commerciali sleali (si veda in proposito il D.L. 1/2012 con disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). Appare a questo proposito più opportuno prevedere una deroga a discrezione del coltivatore diretto.

Di particolare rilevanza appaiono poi i contenuti dell'**articolo 11**, con *disposizioni in materia di documentazione antimafia*, che modificano solamente l'articolo 83 del Decreto legislativo 159/2011, recante le disposizioni in materia di 'documentazione antimafia'. Seguendo tale impostazione di modifica, l'intento di semplificazione che l'articolo si propone di ottenere non appare pienamente raggiunto a meno di non intervenire anche sull'articolo 91, comma 1 bis, del suddetto Dlgs, che riporta le disposizioni in materia di 'informativa antimafia'. Ad avviso della scrivente Confederazione, infatti, i ritardi strutturali dovuti alla mancata risposta delle Prefetture e al necessario inserimento dell'autocertificazione all'interno delle domande PAC non verrebbero eliminati a meno di non agire anche sul suddetto articolo 91.

Passando all'**articolo 14**, che reca *semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale* e che sembra quindi prevedere una sostanziale liberalizzazione della costituzione, dell'aggiornamento e della custodia del fascicolo aziendale, si chiede di chiarire in maniera più puntuale chi possa essere riconosciuto quale 'professionista abilitato all'esercizio della professione', partendo dal presupposto secondo cui il fascicolo non è una raccolta di documenti, ma costituisce una vera e propria banca dati "fide facente" che non è possibile demandare a privati. A tal proposito vale la pena di sottolineare, inoltre, che i Centri di assistenza agricola-CAA sono abilitati con una serie di procedure a formare e aggiornare il fascicolo aziendale, garantendo a nostro avviso una maggiore trasparenza, efficienza e imparzialità, nonché un buon andamento

generale. Appare infine necessaria chiarire con maggiore efficacia la definizione di 'studi professionali', in relazione a quella di 'professionisti'.

Sulla semplificazione in materia di accisa sulla birra per i piccoli birrifici indipendenti prevista dall'**articolo 23**, si invita a valutare attraverso appositi studi e proiezioni l'eventuale impatto e le possibili conseguenze di un aumento o di una diminuzione della tassazione.

In riferimento, infine, all'**articolo 31**, che reca la *semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica* ribadiamo, come già fatto in numerose altre audizioni o occasioni di confronto, istituzionali e non, la necessità di affidarsi al parere della scienza e, nella fattispecie, alle raccomandazioni che costantemente giungono in proposito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA. Ovviamente in qualità di rappresentanti del settore agricolo, è nostro interesse tutelare le attività degli imprenditori agricoli e zootecnici dai danni causati dagli animali selvatici che in alcune aree del nostro Paese rappresentano una vera e propria emergenza, quindi ogni misura che va nella direzione della prevenzione e protezione nonché di una maggiore professionalizzazione del personale deputato al controllo dei danni dei "selvatici", non può non essere accolta positivamente.

Camera dei Deputati

Commissione XIII

Documento di Alleanza delle Cooperative Agroalimentare per Audizione del 23 gennaio 2019 nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante **Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella).**

Premessa

Alleanza delle cooperative Agroalimentare è da sempre stata favorevole ad iniziative tese a semplificare la vita imprenditoriale delle associate attraverso la eliminazione degli adempimenti che si possano considerare “inutili” ovvero che non hanno alcun effetto in termini di maggior tutela degli interessi collettivi e diffusi.

Per questo motivo apprezziamo la proposta di legge in commento alla quale vorremmo dare un contributo. Di seguito alcune considerazioni e proposte.

Semplificazione in materia di cooperative agricole (articolo 5)

Siamo favorevoli alla semplificazione proposta anche riteniamo opportuno specificare che il socio della cooperativa deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e specificare che il reddito percepito dai soci per le prestazioni svolte a favore della cooperativa o per il conferimento di terreni per una conduzione associata costituisce reddito agrario.

A nostro avviso sarebbe opportuno inserire in tale articolo ulteriori disposizioni di semplificazione:

1. Riteniamo che si potrebbe estendere l'istituto del distacco e della codatorialità previsto per i contratti di rete ai rapporti mutualistici tra imprenditore agricolo socio e la propria cooperativa di conferimento introducendo una significativa semplificazione per i produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa. Infatti, la causa e lo scopo del contratto di rete, di cui all'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (impegno di più imprenditori a collaborare o mettere in comune fasi dell'attività d'impresa al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato), si sovrappongono e coincidono con la causa tipica e le finalità del contratto di società cooperativa agricola. Sarebbe quindi paradossale per un imprenditore agricolo, già associato in cooperativa con altri produttori per i medesimi fini di sviluppo dell'impresa, dover sottostare all'obbligo di un distinto contratto di rete ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per tale figura.
2. Si potrebbe prevedere che i benefici della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché le agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni non decadano qualora il fondo venga dall'imprenditore agricolo conferito in una cooperativa di cui è socio per la conduzione associata. In tali circostanze, infatti, l'imprenditore agricolo non si spoglia del fondo per farlo condurre a terzi ma lo socializza con altri componenti della cooperativa per una conduzione associata di egli è parte attiva. Riteniamo, pertanto, che non vengano meno quei presupposti (la conduzione del terreno ad opera del beneficiario) che hanno ispirato il legislatore a prevedere determinate agevolazioni.

Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici (articolo 7)

Premesso che siamo a favore di iniziative tese a rendere il più trasparente possibile l'origine dei prodotti agricoli e alimentari nei confronti del consumatore, temiamo che la disposizione

in commento possa rivelarsi di complicata applicazione tenendo conto del fatto che oggetto di somministrazione sono i pasti che gli avventori dell'agriturismo consumano in loco e quindi spesso si tratta di alimenti elaborati frutto di diversi ingredienti. Forse sarebbe più opportuno inserire tale obbligo per i prodotti "ceduti" all'interno dell'agriturismo. In definitiva riteniamo opportuno evitare che una disposizione nata per semplificare introduca adempimenti di non facile esecuzione da parte dei soggetti interessati.

Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari (articolo 10)

In merito a tale disposizione rileviamo come la sua attuale formulazione abbia l'effetto di non applicare l'articolo 62 del decreto Legge n. 1 del 2012, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile. Il rischio è che tali soggetti siano privati delle disposizioni che il nostro ordinamento prevede a tutela degli operatori economici contro le pratiche commerciali sleali nelle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Ad esempio con la attuale formulazione della norma risulterebbe difficilmente applicabile ai piccoli imprenditori anche il comma 3 dell'articolo 62 del DL n. 1/2012 relativo ai tempi di pagamento. Se la volontà è quella di escludere le cessioni di prodotto di modico valore e quantità dall'obbligo del contratto scritto, sarebbe più opportuno inserire un apposito comma 1-bis. Peraltro sappiamo che la materia è oggetto di discussione a livello comunitario dove con molta probabilità verrà approvata definitivamente una Direttiva ad hoc che lo Stato Membro dovrà recepire.

Semplificazione in materia di pagamenti di contributi (articolo 15)

Siamo favorevoli alla disposizione in commento che mira a specificare come i contributi per le stazioni sperimentali siano dovute da imprese industriali. A tal fine suggeriamo di specificare che gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, non sono tenuti al pagamento del contributo per lo svolgimento delle attività connesse.

Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali (articolo 18)

Il tema affrontato dall'articolo in commento è molto rilevante. Semplificare gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria garantendo un livello di sicurezza sul lavoro idoneo è fondamentale soprattutto in un settore come quello agricolo in cui si possono creare situazioni di richiesta di molta manodopera in un periodo limitato e con decorrenza non prevedibile. Oggi si assiste anche a situazioni in cui il numero di visite mediche in un periodo è talmente alto da essere difficilmente evaso nei termini necessari alle esigenze delle aziende agricole. È giusto poter operare attraverso un sistema di visite preventive che dovrebbero interessare anche lavoratori che svolgono mansioni diverse e dovrebbero essere registrate in un apposito “libretto sanitario” in possesso del lavoratore.

Questo consentirebbe di poter avere personale idoneo al lavoro in agricoltura nei tempi necessari dettati dalla stagionalità.

I costi di tali prestazioni sanitarie potrebbero rimanere a carico del datore di lavoro il quale attraverso una contribuzione ad un Fondo dedicato da effettuare ogni qual volta assume personale. Le somme che alimentano tale fondo dovrebbero essere destinate al pagamento del medico competente o alle strutture sanitarie per le prestazioni effettuate.

Sulla formulazione dell'articolo in commento, di cui si condivide pienamente la finalità, abbiamo qualche perplessità circa la possibilità di attuarlo in particolare sulla modalità di copertura dei costi della visita preventiva.

Semplificazione in materia di accisa sulla birra per i piccoli birrifici indipendenti (articolo 23)

Su tale disposizione rileviamo unicamente il fatto che sarebbe da riesaminare alla luce delle novità introdotte con la Legge di bilancio 2019 (articolo 1 commi 689-691 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) in base alla quale per i birrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, si considera “accertato” il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni e l'aliquota ordinaria è ridotta del 40% .

Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo (articolo 25)

Sul tema degli affitti di fondi rustici, Alleanza delle cooperative agroalimentare ha sin dal 2011, posto alla attenzione della politica il tema dell'assistenza obbligatoria per la stipula dei contratti di affitto in deroga.

Attualmente per principio generale non è possibile sottoscrivere contratti agrari che derogano alle normative specifiche vigenti in materia (art. 23 comma 1 e 2 della L. n. 11 del 1971 e art. 58 della L. n. 203 del 1982).

È tuttavia ammessa la possibilità per le parti di sottoscrivere accordi, anche di natura transattiva, che derogano ai precetti normativi vigenti in materia di contratti agrari, solo previa assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 23, comma 3, della L. n. 11 del 1971). La ragione di tale previsione normativa risiede nella volontà di tutelare i contraenti contro eventuali pregiudizi che potrebbero subire nello stipulare contratti contenenti disposizioni che derogano ai precetti normativi.

Nel concreto, tuttavia, la disposizione normativa comporta che, ad esempio, due imprenditori agricoli che abbiano la volontà di sottoscrivere un contratto di affitto avente ad oggetto un fondo rustico di durata inferiore a quella minima stabilita ex lege (15 anni), si vedono costretti a richiedere l'assistenza della propria associazione di categoria e, conseguentemente, a sopportare un costo di circa 100,00 euro per tale servizio.

Orbene, l'assistenza della associazione di categoria dovrebbe consistere in una attività di effettiva consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge.

Nell'esempio di cui sopra ed in altre innumerevoli circostanze l'assistenza si traduce, in realtà, in una semplice presa d'atto della volontà delle parti contraenti che si è formata in maniera libera e consapevole.

Pensare che oggi, gli imprenditori agricoli, anche di piccole dimensioni, non siano in grado di comprendere, ad esempio, gli effetti di una clausola che agisce sulla durata del contratto è difficile sostenerlo.

Appare evidente dunque come il precetto normativo in commento sia anacronistico e, seppur nato con nobili e condivisibili finalità, si traduca oggi in un inutile e costoso ostacolo alla libertà di autodeterminazione delle parti contrattuali.

Si propone dunque un intervento legislativo che, abrogando l'obbligo di assistenza, consenta agli imprenditori agricoli la massima libertà di concludere accordi, anche di natura transattiva, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti agrari.

In tal modo l'imprenditore agricolo sarà libero di valutare se e da chi farsi assistere nella stipula di un contratto agrario, rivolgendosi liberamente alla propria associazione di categoria ovvero a professionisti abilitati ritenuti idonei a tutelare i loro interessi oppure di procedere alla conclusione del contratto in maniera autonoma.



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA

PROPOSTA DI LEGGE N. 982

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 30 Gennaio 2019



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Il Coordinamento nazionale Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane desidera in primo luogo ringraziare il Presidente ed i Gruppi della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per aver voluto dedicare una seduta ad hoc ai temi della pesca in relazione alla proposta di legge n. 982.

Questo consentirà agli invitati di poter esprimere il proprio punto di vista e le proprie richieste in maniera maggiormente compiuta, potendo contare su un'attenzione parlamentare più selettiva e, ci auguriamo, utilmente proficua.

Il testo su cui siamo chiamati ad esprimere la nostra opinione propone soluzioni indubbiamente interessanti che nascono evidentemente dall'osservazione di ciò che accade nel Paese, nelle marinerie, presso il ceto produttivo e peschereccio.

Nello specifico, la delega al Governo contenuta nell'articolo 16 si pone ambiziosi obiettivi, parte dei quali il Parlamento non è riuscito a conseguire nella precedente legislatura (la XVII) e che oggi vengono convintamente riproposti, segno evidente dell'assoluta attualità che si trovino risposte adeguate a quanto più volte segnalato. È solo il caso di ricordare, fra le varie, l'audizione dello scorso 26 luglio nel corso della quale presentammo un documento (con allegato alcune proposte di emendamento) i cui contenuti richiamaano appunto anche il tema della semplificazione.

Di estremo interesse anche l'articolo successivo sulle licenze di pesca, argomento centrale in tutte le marinerie italiane poiché le autorizzazioni in genere (ed i tempi per il loro rilascio) condizionano in maniera pressoché totale l'attività di ciascuna impresa di pesca.

Tuttavia, riteniamo utile ed opportuno segnalare che occorre, a nostro avviso:

intervenire rapidamente sul **sistema sanzionatorio** delle infrazioni da ultimo modificato con il Collegato Agricolo del 2016 (Legge n. 154/16), sulla base di criteri di proporzionalità e adeguatezza che nell'assetto attuale si sono dimostrati carenti; in concreto, occorre fare di più e meglio rispetto alla XVII legislatura, realizzando un compiuto ed organico lavoro di riscrittura dell'intero impianto repressivo, partendo dal dato obiettivo (e comparativo) che l'attuale disciplina nazionale è fortemente deteriore rispetto ad altri Stati membri dell'Unione, con un potenziale danno economico per i nostri operatori ed un freno allo sviluppo del settore. Nel modulare le sanzioni, particolare attenzione dovrà essere data alla tutela ambientale, al fine di legare e coordinare questo ambito giuridico al più generale tema della protezione delle matrici ambientali e degli *habitat*. Peraltro, un intervento di adeguamento più mirato di tutto il sistema sanzionatorio dovrà servire a porre un freno alla concorrenza sleale messa in atto anche dalla pesca illegale di natura extra-professionale, favorendo per questa via tutta la pesca italiana e la piccola pesca in particolar modo.

Nella delega questo c'è

Avviare in fretta una decisa semplificazione che consenta alle imprese di pesca di non attendere per un tempo indefinito l'esito dell'azione amministrativa, intervenendo sulle procedure con strumenti di silenzio assenso e meccanismi procedimentali acceleratori.

Nei due articoli proposti questo è previsto in parte; occorre spingere l'azione di semplificazione ancora di più, con maggiore coraggio.

Avanzeremo per questo ulteriori proposte sul tema

Approfondire e migliorare (rendendolo più adeguato ai casi concreti e dunque alla vita delle imprese) il sistema degli ammortizzatori sociali onde garantire dignità al lavoro del pescatore, mediante la creazione di un sistema stabile di *welfare*. La Politica Comune della Pesca e gli obiettivi in termini di *MSY* (Massimo Rendimento Sostenibile) comporteranno una maggiore riduzione dello sforzo di pesca in termini di giornate che saranno perciò progressivamente ridotte per molti mestieri.

Nel testo tutto ciò manca e occorrerà il modo di porvi rimedio

Procedere al riconoscimento del lavoro del pescatore quale **attività usurante** di cui al D.Lgs. n. 67/2011, considerate le precipue caratteristiche e stante l'avvenuto riconoscimento di attività gravosa (Legge 205/2017 - Legge di stabilità 2018).

Nel testo tutto ciò manca e occorrerà il modo di porvi rimedio

Creare le condizioni affinché l'attività di acquacoltura (sempre più rilevante per soddisfare la domanda di pesce dei consumatori) possa competere a livello europeo e non solo, semplificandone la disciplina. Il tema delle tariffe delle **concessioni demaniali** è centrale; occorre un maggiore impegno per il ripristino universale del cd. *canone ricognitorio*, in vigore fino 2004, poi soppresso con il Decreto legislativo 154/04. Quanto invece al tema della disciplina, le imprese del settore chiedono rassicurazioni circa l'applicazione dell'**allungamento di 15 anni** delle concessioni in essere, introdotto con la Legge di bilancio 2019 (cfr. art. 1, co. 682, Legge 30 dicembre 2018, n. 145). La norma non fa esplicito riferimento all'acquacoltura ma una corretta interpretazione della stessa non può non portare a questo risultato. Tuttavia, come accade in altri Stati membri dell'Unione europea - per esempio Francia e Spagna - sarebbe necessario prevedere una durata di 30 **anni** delle concessioni, e quindi l'allungamento a tale periodo di quelle in essere, allo scopo di ridurre l'attuale *gap* di concorrenza con tali Paesi. Occorre inoltre registrare la necessità di assicurare un **trattamento analogo** anche per tutti gli **atti di natura concessoria** che abbiano ad oggetto **diritti esclusivi di pesca o lo sfruttamento di banchi naturali di specie ittiche** (pesci o molluschi);

Creare un sistema di consultazione permanente per la corretta gestione delle attività di pesca all'interno di tutte le **zone Natura 2000**, le zone particolarmente protette, le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della

conservazione di tali *habitat* a norma della Direttiva 92/43/CEE o della Decisione 1999/800/CE, nonché le **AMP (Aree Marine Protette)** nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti in materia di sfruttamento delle risorse ittiche e di tutela ambientale. A tal proposito rilanciamo l'idea di dare presso ognuna delle suddette zone **"comitati di regia"** con funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento di tutte le azioni amministrative necessarie ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi comunitari esistenti. E' necessario raggiungere soluzioni condivise che salvaguardino le specie e gli *habitat* ma anche le attività economiche che operano in questi areali.

Esaminando poi il resto della proposta, esprimiamo interesse per il problema cui verte l'**articolo 11** in materia di **documentazione antimafia**. Lo stesso era stato proposto anche durante l'esame al Senato del decreto legge "semplificazione" (DL n. 135/2018) con esito non favorevole. Tuttavia riteniamo che il problema (che sta compromettendo le erogazioni FEAMP a favore delle imprese di pesca) possa essere più agevolmente risolto intervenendo a chiarire il contenuto di una nota trasmessa dal Ministero degli Interni lo scorso 19 gennaio 2018 a tutte le Prefetture italiane.

Il tema è quello di assicurare che anche le «erogazioni» siano tra le tipologie di provvedimenti esonerati dalla presentazione della documentazione antimafia nel caso in cui il valore complessivo non superi i 150.000 euro.

Quanto all'**articolo 21** della proposta, esso novella la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, conferendo la facoltà alle **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** di diminuire la misura del **diritto annuale** in favore degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino ad arrivare all'esenzione. Occorre **estendere il raggio d'azione della norma** anche alle imprese ed alle cooperative di pesca e acquacoltura.

A tal proposito non possiamo non rilanciare anche altri temi analoghi in materia di semplificazione fiscale e/o amministrativa quali:

Esenzione assoluta dall'imposta di bollo per la pesca come per l'agricoltura; l'art. 21 *bis* dell'allegato B, annesso al DPR n. 642/1972 prevede che siano esenti in modo assoluto le *"domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al Regio Decreto-Legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia"*. Occorre eliminare tale disparità di trattamento.

Esenzione dall'imposta di registro per gli atti inerenti la cessione di imbarcazioni (DPR 131/1986, art. 7, Tariffa parte I).



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Esenzione della piccola pesca dall'obbligo della fatturazione elettronica: attualmente sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica una serie di soggetti fra i quali, secondo quanto riporta l'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni del 4 ottobre 2018, i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972). Chiediamo quindi di aggiungere al novero dei soggetti esonerati anche gli operatori appartenenti al segmento della cd "piccola pesca", ovvero i soggetti che praticano la pesca professionale con unità di ridotte dimensioni, così come stabilito dalla Legge 250/58 contenente "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", così come previsto in favore dei piccoli agricoltori.

1. Esclusione del meccanismo dello split payment per le transazioni dei prodotti della pesca che prevedano come debitore un soggetto della PA. Ci riferiamo ai casi di imprese, cooperative o organizzazioni di produttori (OP) che vendono a quei mercati ittici gestiti da società controllate da amministrazioni comunali. In questi casi il cedente fattura al mercato ittico con IVA e quest'ultimo si limita a pagare allo stesso soltanto l'imponibile versando l'IVA direttamente all'erario.
2. Superamento del divieto di pagamento in contanti per esonerare il settore della pesca dall'obbligo di corrispondere le retribuzioni mediante sistemi elettronici o comunque tracciabili; nel far questo, occorre tenere conto della specifica tipologia del rapporto di lavoro esistente sulle unità da pesca, sottoposto alle norme del codice della navigazione, nonché delle pertinenti modalità in cui esso si esplica, con particolare riferimento agli aspetti legati alla retribuzione. Quest'ultimo aspetto richiama le particolari consuetudini che prevedono la corresponsione delle retribuzioni anche settimanalmente e comunque in funzione di una serie di parametri definiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato fra le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative (AGCI AGRITAL, Federcoopescas - Confcooperative e Legacoop Agroalimentare) e le organizzazioni sindacali di categoria (FAI CISL, FLAI CGIL E UILAPESCA). La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, su tutto ciò incombe una domanda che è quella sui tempi necessari per concludere questo interessante cammino di cui oggi abbiamo segnato una tappa importante.

Grazie



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Appendice normativa

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Art. 1

Omissis...

682. Le **concessioni** disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente Legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il Decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400

Art. 01

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e **per** servizi e **attività** portuali e **produttive**, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Proposta di legge n.982

“Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”.

Audizione XIII Commissione Camera dei Deputati - 30 gennaio 2019 -

- **Premesse**

Il tema della semplificazione amministrativa rappresenta una sfida fondamentale non solo per il nostro Paese ma per tutta l’Unione Europea. Il Libro verde della Politica Comune della Pesca infatti proietta una spinta alla modernizzazione nella gestione amministrativa della pesca attraverso la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti. Anche il Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla politica comune della pesca individua il tema della semplificazione amministrativa tra i suoi obiettivi. Questo perché le attività nell’Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori ed occorre pertanto elaborare orientamenti strategici dell’Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore, sostenerne lo sviluppo e l’innovazione e favorire l’attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne. Inoltre, lo stesso Regolamento indica che occorre introdurre meccanismi di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l’accesso alle acque e al territorio e la semplificazione delle procedure di concessione di licenze. In questa direzione vanno le proposte di semplificazione anche all’interno del nostro Paese dove la disponibilità di procedure amministrative semplificate e la riduzione dei tempi impiegati in adempimenti burocratici e amministrativi per gli operatori del settore diventano un fattore critico di successo.

Il tema della semplificazione amministrativa è di fondamentale importanza nel sistema economico e sociale dell’Italia, in quanto incide proporzionalmente sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e dell’alleggerimento dagli oneri economici e della dispersione del tempo che aggravano le imprese che vengono chiamate a risolvere infiniti adempimenti burocratici.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

Una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia rispetto agli altri paesi europei e nell'intera area OCSE è decisamente l'eccesso di burocratizzazione e di procedimentalizzazione, ritenuto da tutti gli analisti un grande ostacolo alla modernizzazione del nostro paese.

La complessità dell'iter burocratico è tra gli ostacoli in termini di percezione nell'operatività quotidiana delle aziende insieme alla lunghezza e incertezza dei tempi attesa per l'erogazione dei servizi e alla mancanza di sinergia tra gli uffici.

Tra gli indicatori con cui il World Economic Forum valuta annualmente la competitività globale, figura l'onere per le imprese derivante dal rispetto degli obblighi posti dalla Pubblica Amministrazione (autorizzazioni, permessi, relazioni, ecc...). Su 138 Paesi, l'Italia si colloca al 136° posto, contro la media UE-28 che occupa il 78° posto.

IL peso degli oneri amministrativi diventa ancora più intollerabile per le imprese, come per i cittadini, in momenti di crisi economica in cui si avverte l'esigenza di liberare risorse per lo sviluppo ed eliminare vincoli per attrarre investimenti e favorire l'occupazione.

E' per questi motivi **essenziale realizzare attività mirate ed efficaci per ridurre i tempi procedurali** e le attività documentali, nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e Pubblica Amministrazione. Questo obiettivo rappresenta una **precondizione per migliorare le capacità produttive della filiera della pesca all'interno del tessuto produttivo nazionale ed europeo.**

- **Verso una semplificazione normativa reale e percepita nel settore della pesca**

In questi anni il comparto ha sofferto una legislazione europea particolarmente stringente che, perseguendo l'obiettivo della limitazione dello sforzo di pesca richiede agli imprenditori del settore adempimenti burocratici inimmaginabili per la complessità della normativa comunitaria applicabile; chi solo si diletta a consultare la banca dati EUR-LEX digitando la parola "pesca" potrà rilevare che la normativa vigente in materia (fra trattati, regolamenti, decisioni, direttive, ecc.) espone ad oggi **l'esistenza di 130.853 fonti normative.** E' immaginabile un'attività economico -imprenditoriale che debba fare i conti con un simile quadro di riferimento?

Non di meno, alla feconda produzione normativa comunitaria si è affiancata nel tempo quella che promana dalle norme di carattere nazionale che fa riferimento alla navigazione marittima, all'inquadramento della gente di mare, alla disciplina tecnica della pesca, all'igiene e qualità del prodotto, alla disciplina del commercio, alla salvaguardia dell'ambiente marino, ecc. ecc..

Il tutto condito da termini perentori per il cittadino-imprenditore e dalle corrispondenti sanzioni di

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

carattere amministrativo o penale conseguenti a omissioni, ritardi anche solo di un'ora, non conoscenza di una della miriade di norme applicabili.

L'avvio di una semplificazione amministrativa, effettiva e non di facciata, adeguatamente percepita dagli operatori come favorevole al rilancio della propria attività d'impresa, risulta ineludibile e non più rinviabile nell'interesse del settore e della stessa Pubblica Amministrazione in senso lato.

La strutturale dipendenza dall'estero del mercato interno dell'ittico, una diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, con conseguente calo di consumo del prodotto ittico nazionale e le difficoltà di accesso al credito determinate dalle condizioni del mercato finanziario italiano contribuiscono a determinare un momento di grave disorientamento. Molteplici i fattori che ne hanno minato la redditività, con conseguente diminuzione del numero di addetti e di imprese (nell'ultimo decennio -7.000 posti di lavoro, -48% di catture, -31% la redditività di impresa, +240% i costi di produzione); l'intero settore oggi si trova dunque in una situazione di svantaggio rispetto agli altri settori primari.

Per questi motivi, la pesca e l'acquacoltura in Italia richiedono una grande attenzione da parte del Parlamento e del Governo. Il rischio è, altrimenti, che l'attuale declino non riesca a essere invertito, determinando viceversa una maggiore difficoltà per gli operatori a stare sul mercato in maniera competitiva e ad affrontare le sfide che derivano dalle flotte extraeuropee che, in virtù di accordi siglati con l'Unione Europea, hanno accesso ai mari e ai bacini tradizionalmente battuti dalla flotta italiana.

E' proprio in considerazione degli elementi di difficoltà del settore, che risulta fondamentale **razionalizzare gli iter burocratici, semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione e, di conseguenza, la durata dell'intero iter amministrativo.** Tutte queste questioni, se messe in atto, forniranno agli operatori le **condizioni per incrementare la competitività** del settore ed effettuare scelte strategiche rispetto alle proprie attività.

Considerati gli elementi di difficoltà del settore, imputabili a diversi fattori (una legislazione europea particolarmente stringente, diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, difficoltà di accesso al credito), gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono oggi in attesa di un intervento legislativo che possa apportare, anche alla pesca e all'acquacoltura, quelle disposizioni di semplificazione amministrativa e di tutela dell'occupazione che sono previste per il settore agricolo e per gli imprenditori agricoli. Sono stati ricercati criteri e principi specifici tesi alla semplificazione,

all'abrogazione di norme obsolete, al coordinamento e all'armonizzazione delle disposizioni nazionali ed europee, alla riduzione dei tempi per i procedimenti ed alle norme sui controlli.

Esattamente in questo senso è stata intesa, in questa proposta di legge, la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura attraverso la raccolta in un codice agricolo ed in eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. L'obiettivo è l'intervento per il riordino della normativa nei settori della pesca e dell'agricoltura, abrogando norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita, organizzando le disposizioni per materie o per settori omogenei, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e risolvendo di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

E' quindi necessario un intervento legislativo ampio ed omogeneo, che introduca misure atte ad incrementare l'occupazione, semplificare le procedure e favorire gli investimenti delle imprese ittiche.

- **Semplificare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.**

La necessità di una semplificazione, sia a livello normativo che in termini di oneri burocratici è stata negli ultimi 15/20 anni ripetutamente e ciclicamente all'ordine del giorno di tutti i governi perché la consapevolezza di un percorso virtuoso da percorrere è ormai patrimonio, oltre che del mondo imprenditoriale e associativo, anche della politica. Già a partire dalla legge 241/1990 e via via con il piano di semplificazione 2010-2012 in poi, molte misure, attese dal mondo imprenditoriale hanno finalmente visto la luce in materia di edilizia, di ambiente, con la Scia, la Conferenza dei servizi, lo Sportello unico per le imprese, l'autocertificazione, la digitalizzazione dell'attività amministrativa, ecc. Ma i risultati ottenuti non sono ancora sufficienti e permane l'esigenza di ridisegnare meglio i rapporti tra Stato e cittadini, tra autorità pubbliche e imprenditori economici, in chiave più equilibrata e nel rispetto per gli uni dei tempi delle procedure e delle altre delle garanzie imprescindibili di legalità e di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Per fare ciò, prima ancora di parlare di innovazione e modernizzazione, si ritiene opportuno evidenziare come attraverso una più puntuale osservanza, da parte della Amministrazione Centrale e delle Autorità marittime periferiche, della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si potrebbero veramente creare le condizioni per un effettivo

miglioramento dei rapporti tra operatori del settore e Pubblica Amministrazione (DG Pesca, Comando Generale della Capitanerie di Porto, Autorità marittime periferiche).

E' fondamentale dare seguito alla delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura al fine di prevedere la **semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale con l'obiettivo di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, al fine di agevolare in particolare l'avvio dell'attività di impresa**. Per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali si prevede il ricorso a procedure pattizie per raggiungere analoghi obiettivi, anche attraverso il ricorso a meccanismi di tipo premiale. E' necessario portare a compimento il processo di unificazione e omogeneizzazione degli adempimenti burocratici e di semplificazione delle procedure amministrative relative alla costituzione e funzionamento delle imprese del settore, all'accesso alla professione, al rilascio di nullaosta, autorizzazioni, licenze e concessioni nonché alla semplificazione delle procedure di controllo.

Nell'ottica di una semplificazione nella gestione documentale relativa al natante, agli equipaggi e alle licenze di pesca, al fine di ridurre i costi e i tempi potrebbe essere utile **prevedere un archivio centrale aggiornabile in tempo reale** nel quale sono riassunte tutte le caratteristiche del natante in modo che l'amministrazione abbia sempre accesso ad un database aggiornato e completo che agevoli le richieste e la corrispondenza tra pubblica amministrazione e imprese riducendo tempi e procedure. All'interno dello stesso archivio devono essere ricompresi i dati relativi alle licenze di pesca, alla tassa di concessione governativa, e tutti i dati che riguardano il natante sia dal punto di vista autorizzativo che della sicurezza e tutti i dati relativi all'attività e alla sua evoluzione. Una gestione telematica e un personale qualificato renderebbe chiaramente questa proposta realizzabile ottimizzando i tempi e i procedimenti.

Nell'ambito delle difficoltà burocratiche degli operatori che si interfacciano con le pubbliche amministrazioni, si rileva che un ulteriore elemento di criticità è dato dal fatto che i software utilizzati per gli iter operativi delle Pubbliche Amministrazioni, quali INPS, INAIL, Guardia costiera, Mipaaf, non sono allineati con le esigenze del settore e oltretutto hanno periodi di non funzionalità completa che, alla scadenza degli obblighi di legge, rappresentano un ostacolo oggettivo che può provocare lo sfornamento delle scadenze, comportando una sanzione per l'Impresa che non può essere contestata se non attraverso l'apertura di un contenzioso legale.

A tal fine si ritiene opportuno prevedere l'attivazione di procedure alternative che assolvano l'impresa dal pagamento di sanzioni dovute al ritardo, ad esempio la possibilità, in deroga, di inviare una

comunicazione a mezzo pec per evidenziare l'impossibilità di procedere per cause relative al non funzionamento della procedura online, con la concessione di una proroga non onerosa.

- **Licenza di pesca e tassa di concessione governativa**

(art. 17 Proposta di legge n.982)

Relativamente all'articolo 17 della presente proposta di legge, Federpesca esprime grande soddisfazione per un'auspicata soluzione ad una questione molto spinosa quale è quella della rispondenza tra pagamento della tassa di concessione governativa e validità della licenza di pesca. Infatti, una criticità che si riscontra spesso è dovuta al fatto che, nel caso di attestazione provvisoria con relativo pagamento della tassa di concessione governativa, la scadenza della licenza non coinciderà con la scadenza della tassa, visto che il pagamento copre anche il periodo di attestazione provvisoria. In tal caso è probabile che si possa incorrere in errore con il pagamento delle relative sanzioni da parte dell'armatore che continua ad utilizzare una licenza con tassa di concessione scaduta; ciò in particolare può facilmente verificarsi quando durante il periodo degli otto anni dovesse cambiare la proprietà del natante.

Per questo la previsione al comma 1 dell'art 17 che ammette "il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purchè entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa" e con una soprattassa del 5%, rappresenta una soluzione auspicata da anni da Federpesca.

Oltre a questo è importante aver ribadito, **al comma 2 dello stesso articolo**, che *"la tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo"*.

Sarà a tal fine utile esplicitare, tramite un nuovo e più semplice decreto ministeriale di semplificazione, con esattezza quali sono le variazioni da ritenersi sostanziali che siano tali da richiedere l'emanazione di una nuova licenza di pesca, derubricando le altre variazioni ad annotazioni che a sensi del DPR 641/72 non sono soggette al pagamento della tassa.

Le variazioni sulla licenza da essere ritenute sostanziali potrebbero essere individuate in:

1. Morte dell'interessato, se persona fisica;
2. Variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4 del DM 26 luglio 1995, concernenti:
 - a) le caratteristiche tecniche della nave;
 - b) la potenza motrice;

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 90181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

c) i limiti di esercizio e i sistemi di pesca.

Inoltre, al **comma 3 dell'articolo 17**, relativamente al fatto che la tassa di concessione governativa non sia dovuta in caso di cambio di armatore, non si comprende perchè si faccia riferimento solo e non "anche" al passaggio tra cooperativa di pesca e i suoi soci. E' opportuno a tal fine chiarire che tale fattispecie riguarda tutte le imprese di pesca. Per ovviare si propone di inserire nel testo, dopo le parole "non è dovuta in caso di cambio di armatore" la parola "anche".

Infine, il **comma 5** dello stesso articolo è sicuramente una buona notizia che va realmente verso una semplificazione normativa nel settore. In tal senso, si potrebbe ulteriormente esplicitare che, in caso di rilascio di attestazione provvisoria la durata della licenza di pesca debba tenere conto anche del periodo coperto da attestazione al fine di uniformare le scadenze tra licenza e tassa e che la somma dei due titoli non superi la durata complessiva superiore a otto anni.

Infine, alla luce di quanto espresso sopra, non si comprende per quale motivo la licenza di pesca non possa essere **emessa e/o rinnovata direttamente dalla Capitaneria di Porto** di iscrizione del natante. Pertanto, si propone, in un'ottica di semplificazione amministrativa il decentramento dal Mipaaf alle Capitanerie di Porto. Allo stato attuale l'autorità marittima competente è deputata al solo rilascio dell'Autorizzazione provvisoria in attesa della licenza di pesca rilasciata dal ministero, cosa che avviene qualche volta anche dopo alcuni anni. Tutto ciò si verifica ad ogni scadenza e comunque ogni volta che si rende necessaria una variazione sui dati inseriti in licenza relativi alla società intestataria od alla nave o ai sistemi di pesca autorizzati.

Va ricordato che la proposta di legge sul testo unico sulla pesca, approvata nel 2017, in via definitiva alla Camera e non dal Senato per termine legislatura, prevedeva al punto g del 2° comma dell'art. 14, analogo provvedimento. La eventuale delega alle Capitanerie renderebbero le procedure più snelle e veloci al punto di superare in molti casi la necessità del rilascio dell'Autorizzazione provvisoria.

- **L'importanza di un ammortizzatore sociale**

Resta fondamentale rappresentare ancora una volta anche in questa sede la **necessità urgente di dotare il settore della pesca di un ammortizzatore sociale al pari di altri comparti come quello agricolo.**

Con il riordino della normativa degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. 148/2015, la pesca è purtroppo tra i settori esclusi dall'intervento ordinario della Cassa integrazione. La cessazione della

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

CIGS in deroga ha fatto emergere l'importanza dell'ammortizzatore sociale in un settore naturalmente esposto ad interruzioni frequenti dell'attività produttiva, per cause non imputabili alla volontà dell'imprenditore armatoriale quali avverse condizioni meteomarine, avarie, difficoltà a comporre l'equipaggio minimo, ecc. La CIGS in deroga è stata solo parzialmente sostituita dal Legislatore con l'indennità prevista all'art.1, comma 346, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13/ marzo 1958, n.250) il riconoscimento di un'indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 30 € per il solo caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Un istituto, quest'ultimo, tutt'altro coincidente con le fattispecie per le quali vige ed opera normalmente un ammortizzatore sociale.

Di fatto, in sostanziale assenza di un ammortizzatore sociale, gli effetti negativi delle interruzioni del ciclo produttivo ricadono esclusivamente sull'impresa. L'armatore si trova infatti a sopportare costi fissi e variabili riferiti alla propria azienda per 365 gg/anno, mentre l'attività produttiva è limitata ad un periodo che varia tra 160 e 230 gg/anno. Tra questi, principalmente la corresponsione del salario minimo monetario garantito all'equipaggio, in applicazione del CCNL stipulato tra Federpesca e le OO.SS., che pur rappresenta un indubbio vanto sociale del settore. Una condizione insostenibile, che ha già sortito l'effetto di depatrimonializzare anche le imprese armatoriali più virtuose. Attualmente, nella considerazione che il settore non possiede una platea di imprese ed addetti sufficiente all'istituzione di un autonomo ammortizzatore, le soluzioni che si profilano sono unicamente quelle di una modifica della norma sulla cassa integrazione generale, che consenta l'effettiva applicazione al settore della pesca, ovvero quella di una convergenza nella cassa integrazione agricola (CISOA). Soluzione tecnicamente ed economicamente praticabile, anche attesa l'equiparazione del settore a quello agricolo.

- **Indennità di disoccupazione (sistema Naspi).**

la normativa è quella che nella legge n. 92 del 2012 (riforma degli ammortizzatori sociali / legge Fornero) all'art. 31 prevede un contributo da parte del datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro che danno diritto al dipendente all'Aspi. L'applicazione di detta normativa al settore della pesca presenta alcune criticità, tra cui, la più rilevante si manifesta nei casi di sbarco a causa di infortunio o di malattia. Infatti, nel nostro settore, il lavoratore per poter usufruire dell'assistenza economica dovutagli nei casi di inabilità conseguente ad infortunio o malattia deve procedere allo sbarco che interrompe a tutti gli effetti il rapporto di lavoro. In tale interruzione non vi è alcuna

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

volontà da parte dell'armatore, anzi il più delle volte questo è messo in difficoltà a causa dell'applicazione da parte dell'autorità marittima della tabella di armamento, la quale gli impone di trovare immediatamente un sostituto pena il ritiro dei documenti di bordo ed il fermo della nave.

La specificità di questo caso è dimostrata anche dal fatto che nei casi previsti dallo schema di comunicazione all'INPS della cessazione del rapporto di lavoro questo non è previsto se non con la formula "causa di forza maggiore". Va considerato che dalla particolarità di questo sistema, rispetto a tutte le altre forme di lavoro, deriva una scarsa propensione al porsi in malattia, se non quando sia inevitabile e comunque certificata dal medico fiduciario che istruisce la pratica.

Si riscontra inoltre che il contributo datoriale viene richiesto anche quando il marittimo al termine del periodo di malattia non si pone in disoccupazione, ma trova prontamente un nuovo imbarco sullo stesso od altro peschereccio.

E' necessario che si apra un tavolo di confronto al fine di circoscrivere i casi di effettiva applicazione della norma al settore marittimo.

- **Altre proposte di semplificazione normativa**

- 1. Limiti abilitazione titoli professionali marittimi (pesca mediterranea nella zona compresa tra il 6° e il 20° meridiano).**

Il DPR 15 febbraio 1952, n.328 (e successive modificazioni e integrazioni), all'articolo 257 disciplina i requisiti per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca. Tra questi, il marinaio autorizzato alla pesca può *"assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano"*.

Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca: all'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni e integrazioni), comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: «pesca mediterranea», sono soppresse le parole: «nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano». Si chiede di abrogare tale fattispecie poichè la norma risulta ormai obsoleta rispetto ad un quadro di rapporti economici tra Stati facenti parte dell'Unione Europea, sul libero scambio di merci e trasporti che necessita pertanto un adeguamento normativo.

2. Attività di pesca e attività di navigazione.

I decreti ministeriali relativi al fermo temporaneo obbligatorio prevedono il divieto di pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi, ritenendo la pesca in tali giornate vietata dalla vigente normativa nazionale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett b) del D.lgs n.4/2012. Spesso tale violazione si realizza mediante la semplice navigazione effettuata dalle unità di pesca in uscita dai porti di riferimento a pochi minuti dalla mezzanotte della domenica, comportando non solo una sanzione amministrativa pecuniaria ma anche le sanzioni amministrative accessorie consistenti nella decurtazione di punti dalla licenza. La conseguenza di ciò è che l'imbarcazione oggetto della sanzione non potrà ricevere i contributi Feamp relativi al fermo temporaneo obbligatorio con un danno economico non indifferente ed una sanzione oggettivamente non commisurata all'infrazione.

A tal fine è necessario fornire un'interpretazione più complessiva di tale divieto, distinguendo l'attività di navigazione di uscita dal porto da quella di pesca, che rimarrebbe vietata fino alla mezzanotte della domenica. La distinzione tra le due attività sarebbe oltretutto di semplice individuazione attraverso sistemi Gps e di rilevazione satellitare che, rilevando la posizione e la velocità dell'unità da pesca, potrebbero confermare facilmente se si tratta di attività di pesca o di navigazione. A tal fine è necessario uniformare l'interpretazione di tale normativa tra le diverse capitanerie di porto di tutto il territorio nazionale.

3. Esclusione della tassa concessione governativa su TV per unità da pesca.

Le attuali disposizioni in materia di abbonamento alla radiodiffusione stabiliscono che il canone dovuto per la detenzione di uno o più apparecchi televisivi a bordo di natanti da pesca rientra tra gli abbonamenti speciali e pertanto soggetti a specifico canone di abbonamento annuale.

In aggiunta al canone, il DPR 641 del 26.10.1972 all' articolo 17 della Tariffa allegata prevede il pagamento della tassa di concessione governativa pari a euro 236,00.

In considerazione che l'installazione di tali apparecchi a bordo non ha per scopo quello ricreativo per l'equipaggio, bensì rappresenta un supporto alla attività di pesca (es. ricezione bollettini meteo), appare quantomeno improprio l'assoggettamento del canone alla Tassa di Concessione Governativa, così come avviene per gli alberghi, pensioni, ristoranti, altre navi ecc.

Si propone pertanto di escludere tale tassa aggiuntiva dal canone di abbonamento dovuto dai natanti da pesca qualora installino a bordo un apparecchio televisivo a colori.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 90181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

4. Equiparazione al settore agricolo

Le norme introdotte dal LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, hanno come obiettivo il rilancio del settore della pesca e dell'acquacoltura, tramite misure indirizzate ad affrontare la crisi del settore, aprendolo a nuove opportunità, allo scopo di garantire una crescita sostenibile e costante nel lungo periodo. Molti passi avanti sono stati fatti ma è fondamentale proseguire nella strada di un intervento legislativo che possa apportare, anche alla pesca e all'acquacoltura, quelle disposizioni di semplificazione normativa e di tutela dell'occupazione che sono previste per il settore agricolo e per gli imprenditori agricoli; un intervento legislativo che salvaguardia le tutele dei lavoratori del comparto della filiera ittica, e rafforza il riconoscimento dell'attività della pesca e dell'acquacoltura come una vera e propria attività economica, pari a quello dell'agricoltura.

Con la L.154/2016 sono infatti state estese all'acquacoltura biologica disposizioni già previste per il settore dell'agricoltura biologica. L'articolo 7 infatti disciplina le disposizioni a sostegno dell'acquacoltura biologiche, tramite l'istituzione del Sistema informativo per il biologico per la gestione e il coordinamento dei procedimenti amministrativi di operatori e organismi di controllo relativi a agricoltura ed acquacoltura biologiche; l'articolo 27 estende al settore della pesca alcune disposizioni recate in precedenti provvedimenti a sostegno del settore agricolo. Viene innanzitutto previsto che le norme relative al Registro unico dei controlli istituito per favorire l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole si applichino anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, così come le norme in materia di diffida, entrambe previste all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Tuttavia, si deve tenere in considerazione che, nonostante la Legge 9 gennaio 2012 n. 4 (normativa che disciplina il settore della pesca marittima e dell'acquacoltura) equipari l'operatore ittico a quello agricolo, lo stesso principio non è applicato nel caso del regime di esenzione in materia di Società di Comodo, Sistema SISTRI, ASPI per le imprese della pesca, esenzione invece prevista per gli imprenditori agricoli. Lo stesso vale per la Cassa integrazione ordinaria, prevista per il mondo agricolo e non per la pesca.

Oltre a ciò è fondamentale procedere al riordino degli strumenti di gestione del rischio prevedendo anche per il settore della pesca l'introduzione di strumenti di gestione del rischio.

E' quindi sempre più necessario andare avanti in questo percorso ed estendere agli imprenditori della pesca le tutele già garantite agli imprenditori agricoli. Ciò permetterebbe un maggiore sviluppo del settore e lo aiuterebbe ad uscire dalla crisi.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA



**COLDIRETTI
IMPRESAPESCA**

Proposta di legge AC 982

“Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”.

Audizione del 30.01.2011

XVIII Legislatura

CAMERA DEPUTATI - XIII^ COMMISSIONE

P R E M E S S A

GENERALE A RICHIAMO DOCUMENTO CONFEDERALE PRESENTATO ALL'AUDIZIONE DEL 17.01.2019

La proposta di legge AC 982 è, indubbiamente, un'iniziativa che suscita grande interesse in virtù dell'ampiezza degli ambiti materiali sui quali interviene e delle finalità cui è orientata.

Snellimento burocratico e semplificazione amministrativa costituiscono presupposti essenziali per garantire alle imprese italiane un recupero sensibile in termini di competitività rispetto alle imprese operanti negli altri Stati dell'Unione Europea.

Coldiretti ha, nel corso degli ultimi anni, seguito con grande interesse il processo di riforma della pubblica Amministrazione nel convincimento che l'efficienza della *governance* pubblica e l'efficacia dell'esercizio dell'azione amministrativa possano essere il volano per una crescita economica non episodica, oltre che strumenti di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa (articolo 97 Cost.) devono essere interpretati tenendo conto delle profonde innovazioni che dovrebbero



COLDIRETTI IMPRESAPESCA

indirizzare l'esercizio dei pubblici poteri all'attuazione del principio di sussidiarietà.

L'esame delle problematiche afferenti al processo di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi di interesse del settore agricolo necessita, quindi, di essere contestualizzato nel più ampio processo di riforma della pubblica Amministrazione avviato con l'insieme di norme, di vario rango, sinteticamente qualificate come "riforme Bassanini".

In particolare, già prima della citata legge costituzionale del 2001, le leggi "Bassanini" hanno fissato un principio ispiratore per tutta la normativa successiva indicando, quale criterio per il riparto delle funzioni pubbliche, la necessaria attribuzione di competenze alle Autorità territorialmente più vicine ai soggetti fruitori dell'azione amministrativa pubblica.

La chiave di volta nella configurazione del nuovo sistema amministrativo è, tuttavia, la costituzionalizzazione del richiamato principio di sussidiarietà recata dall'articolo 118 della Costituzione laddove:

- a) si attribuisce al Comune, quale ente più vicino alla collettività, la generale titolarità delle funzioni amministrative ponendo fine al parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa;
- b) si ammette che le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello sovracomunale siano devolute ai livelli di governo superiori sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sussidiarietà verticale);
- c) si incentiva il coinvolgimento dei privati nell'azione amministrativa prospettando l'intervento pubblico qualora l'iniziativa privata non sia idonea al raggiungimento di obiettivi prefissati o li raggiunga scontando diseconomie ed inefficienze (sussidiarietà orizzontale).

La "sussidiarietà orizzontale" quale criterio di ordinaria gestione delle funzioni pubbliche comporterebbe, quindi, la liberalizzazione delle attività private, il ritiro dell'Amministrazione dall'economia, la deregolamentazione dell'attività amministrativa con le conseguenti implicazioni in termini di semplificazione e snellimento burocratico.

Per chiarezza espositiva si evidenzia che è usuale annettere ai termini di semplificazione e di snellimento amministrativo significati affini e spesso coincidenti. Riteniamo, tuttavia, che, anche ai fini di un più compiuto esame



**COLDIRETTI
IMPRESAPESCA**

ed inquadramento delle proposte di Coldiretti su questo specifico tema, sia necessario differenziare il tema della semplificazione da quello dello snellimento o sburocratizzazione.

In particolare si intende per semplificazione amministrativa, ai fini del presente documento, un processo di razionalizzazione intrinseco alle procedure amministrative volto ad evitare una duplicazione nell'attribuzione di poteri pubblici che comporti la duplicazione e la sovrapposizione di adempimenti ed oneri burocratici.

Evidentemente la riduzione dei costi amministrativi per le imprese agricole costituisce elemento determinante per consentire all'agricoltura italiana di affrontare la concorrenza dei competitori operanti nel mercato unico: è un dato oramai acquisito, infatti, che l'incremento degli oneri amministrativi costituisce fonte di discriminazione delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi dell'Unione.

Esempio significativo della razionalizzazione amministrativa in atto è il regolamento di riforma del c.d. Sportello unico per le attività produttive approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

* * *

INTRODUZIONE

RELATIVA AL COMPARTO PESCA E ACQUACOLTURA

Il P.D.L. C. 982 Gallinella (proposta relativa alla SEMPLIFICAZIONE del comparto Agro-Alimentare) è apprezzabile per lo sforzo di riordinare e coordinare la normativa attualmente esistente in materia di pesca e acquacoltura, con la previsione della predisposizione di un Testo Unico, programmatico l'abrogazione di norme obsolete che restano ancora parzialmente operative. Sarebbe apprezzabile la semplificazione consistente nell'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nel riassetto, nel coordinamento e nell'integrazione della normativa nazionale con quella europea, in una situazione in cui si assiste da alcuni decenni ad una continua



COLDIRETTI IMPRESAPESCA

evoluzione normativa dettata da nuovi e vecchi obblighi e adempimenti che scaturiscano dal processo di adeguamento alle normative Comunitarie.

In una proliferazione di regolamenti e leggi che riguardano tutti gli aspetti dell'attività di pesca, dalla gestione delle risorse (con misure tecniche e limitazioni sugli attrezzi), all'esercizio dell'attività di cattura (con adempimenti ferrei quanto complessi, in merito ai dati sul pescato, i rigetti, gli sbarchi), fino al rispetto di tutta la serie di adempimenti igienico-sanitari (buone prassi igieniche, rintracciabilità, etc.), appare indispensabile un riordino volto a semplificare la normativa generale. Leggi e Regolamenti, che, per numero e complessità, finiscono per gravare sulle attività delle imprese e sulle amministrazioni pubbliche, disciplinano i tanti adempimenti burocratici. Peraltro, in una materia che non ha mai registrato una grande attenzione di Governi e Parlamento, in cui lo stesso processo di decentramento delle competenze del settore, avviato diversi anni addietro e ancora non definitivamente compiuto, ha lasciato aperti numerosi interrogativi e margini di discrezionalità, delineando un complicato quadro multilivello degli assetti istituzionali del settore, con una *"notevole asimmetria applicativa"* da parte delle varie Regioni.

Interessante la proposta di semplificazione prevista dell'art. 17 relativa al pagamento della *"tassa di concessione governativa"* collegata alle licenze di pesca, che ha comportato fino ad oggi notevoli problemi di gestione in particolare per quanto riguarda le imprese. E' anche auspicabile la modifica di cui al comma 5., dello stesso articolo, per permettere la *immediata operatività delle imbarcazioni in attesa degli adempimenti amministrativi necessari al rilascio di nuova licenza*, che è sempre stata causa di grosse tensioni, dovute ai ritardi nel rilascio delle nuove licenze, causa la presenza di un unico sportello centrale che è deputato a far fronte a tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla pesca sul territorio nazionale.

* * *

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Al fine di agevolare l'operato delle imprese di pesca e acquacoltura e diminuire i costi indiretti sul sistema produttivo della pesca derivanti dalla burocrazia, sarebbe opportuno decentrare il *front-office* per la gestione di



COLDIRETTI IMPRESAPESCA

molti adempimenti burocratici e di routine presso le strutture periferiche, quali gli uffici delle Capitanerie, come per i servizi ora concentrati a livello Centrale presso vari Ministeri (MIPAAFT, MINLAV, MIT, MINAMB, ecc....). Il decentramento dovrebbe coinvolgere 154 uffici-maggiori delle Capitanerie, presenti in maniera capillare sugli oltre 8000 km. di costa e 810 porti-approdi, che dovrebbe diventare lo "sportello unico" per gli adempimenti amministrativi e per il rilascio delle autorizzazioni, informatizzando le procedure, fermo restando la competenza dell'Amministrazione Centrale per il controllo e la validazione delle pratiche in materia di licenze di pesca. Vorremo evitare l'attuale situazione, in particolare per quanto riguarda le licenze di pesca, con la presenza di un unico sportello nazionale, per giunta non informatizzato, che oggi costringe migliaia di operatori della pesca a spostarsi da ogni parte d'Italia su Roma al fine di verificare lo stato delle proprie istanze spesso incagliate nei ritardi degli uffici della D.G. pesca del MIPAAFT, ~~che~~ i cui tempi di evasione si allungano a causa dello scarso personale in dotazione alla direzione generale.

Quello che si auspica è uno **sportello UNICO del mare**, la cui disciplina potrebbe ispirarsi al modello SUAP • che permetterebbe di agevolare non solo il settore pesca ma anche tutte le *economie collegate mare*.

* * *

RIFIUTI - PLASTICHE

È di particolare attualità l'argomento delle plastiche rivenute in acqua o a mare. I **pescatori e acquacoltori potrebbero avere un ruolo rilevante nella raccolta delle plastiche disperse in acqua**, ma essi incontrano problemi normativi e burocratici quasi insormontabili che tendono a complicare le loro azioni, in particolare quelle connesse alla classificazione del rifiuto. Nel caso delle plastiche è stridente la disparità di trattamento tra i rifiuti di plastica rigettati dal mare sulle spiagge e raccolti dai bagnini, che rientrano nel circuito dei rifiuti urbani, e le plastiche raccolte dagli operatori del mare durante l'attività di pesca: *di fatto un identico rifiuto*, che viene però classificato, a norma, come rifiuto speciale ed assoggettato a tutti gli obblighi e vincoli e tassazioni, tali da far dissuadere il pescatore dal raccogliere e riportare a terra tale materiale. Una norma ipocrita che va corretta, per evitare come avviene oggi che le



**COLDIRETTI
IMPRESAPESCA**

pastiche pescate vengono rigettate a mare, perché a terra sarebbero un gravame amministrativo e logistico, considerato che la maggior parte dei porti nazionali non ha isole ecologiche tale da poter raccogliere e tracciare i rifiuti speciali.

* * *

Modifica dell'INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE dei pescatori con barche professionali inferiori alle 10 tonnellate stazza lorda alle dipendenze di imprese non cooperative

PROBLEMATICA

E' da anni che va avanti una "querelle" con l'INPS sulla questione dell'inquadramento dei marittimi con barche da pesca professionale inferiori a 10 TSL. .

Da quando la pesca è passata dalla gestione IPSEMA (INAIL Navigazione già "Cassa Marittima") all'INPS, nel gennaio 2014, questo settore non ha avuto più pace, prima con particolari prese di posizione delle sedi provinciali INPS, e poi con la presa di posizione della sede Nazionale.

Riassumiamo le varie note e la corposa corrispondenza avvenuta negli anni con l'Istituto in pochi concetti.

La pesca, da un punto di vista di coperture assicurative assistenziali e previdenziali, si divide in due regimi:

- **Legge 413/84** - la c.d. "**grande pesca**" per il personale operante come pescatore imbarcato non pone limiti al tipo di imbarcazioni (questo sistema prevede un certo livello di versamenti ma anche una vasta copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale);
- **Legge 250/58** - la c.d. "**piccola pesca**" per il personale imbarcato su barche da pesca che hanno una stazza massima di 10 tsl. - tonnellate stazza lorda - (questo sistema prevede un basso livello di versamento ed una bassissima copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale);

La Legge 250/'58 "*Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne*", indica che i soggetti tutelati da tale normativa siano quelli dipendenti da cooperative armatrici (imprenditrici) del tipo produzione-lavoro oltre ai singoli pescatori autonomi.



COLDIRETTI IMPRESAPESCA

7

Nel tempo, fino al dicembre 2013, l'INAIL ha inquadrato obbligatoriamente pescatori autonomi e dipendenti di cooperative armatrici nei quadri della Legge 250/58, mentre i pescatori dipendenti da altri tipi di imprese (in prevalenza: s.a.s., s.n.c., ditte individuali), anche se operanti con barche inferiori a 10 tsl. sono rimasti liberi di scegliere l'inquadramento. In tanti in questo periodo si sono posizionati in Legge 413/84, trattandosi sia di dipendenti ma anche di soci di impresa con rapporto di dipendenza, in particolare per le barche di piccole dimensioni.

Dal 2014 dopo la traslazione delle competenze dall'INAIL all'INPS, diverse sedi INPS, hanno iniziato a cancellare i pescatori dagli elenchi della c.d. "grande pesca", per trasferirli al segmento della "piccola pesca".

Sono partite segnalazioni dal territorio in merito alle problematiche dell'inquadramento del personale e dal confronto avuto con l'INPS Nazionale abbiamo toccato con mano una posizione intransigente dell'Istituto rigidamente ancorato per la "piccola pesca" alle Legge 250/'58. L'Istituto ha preteso che l'inquadramento in legge 250/58 deve essere attuato obbligatoriamente per tutti i marittimi che operano su imbarcazioni sotto le 10 tonnellate di stazza lorda, siano essi dipendenti di cooperative, pescatori autonomi, o dipendenti di società o ditte con altra ragione sociale.

Un confronto non c'è stato e non è valso eccepire, che la Legge per l'inquadramento nella c.d. "piccola pesca" fu predisposta per gli operatori Autonomi ed i dipendenti di Cooperative, e che le 10 tsl. di identificazione della barca devono essere vincolanti per quegli operatori che hanno la caratteristica autonomi o cooperatori. Posizione non gradita all'INPS che ritiene che le 10 tsl. condizionano a cascata tutte le scelte.

Esistono imbarcazioni con caratteristiche sotto le 10 tsl. gestite da ditte individuali dove l'amministratore non è imbarcato (e che non può essere inquadrato come un "pescatore autonomo"), ma esistono anche imprese gestite da società non cooperative (solitamente: s.a.s. e s.n.c.). L'Istituto considerata queste imprese (società e ditte individuali) alla stregua di cooperative facendole rientrare appieno nella citata norma, di conseguenza gli imbarcati sono parificati ai soci di cooperativa.

Con l'istituto si è comunque condiviso il fatto che la legge 250/58 è del tutto obsoleta e va completamente modificata, e che la legge 413/84 andrebbe invece aggiornata.



**COLDIRETTI
IMPRESAPESCA**

Tale atteggiamento dell'Istituto significa una perdita di entrate per l'INPS, un abbassamento del welfare per i lavoratori (malattia, infortuni e disoccupazione), non meno importante è il rischio, in queste condizioni, di perdere la già scarsa manodopera che ancora opera in questo settore, con un ulteriore penalizzazione per il ricambio generazionale.

8

PROPOSTA

La Legge 13 marzo 1958 n. 250 all'art. 1 prevede l'iscrivibilità alla relativa gestione per: *"Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie"* ovvero *"persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie"*, ed aggiunge che *"Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda"*.

L'obbligo assicurativo previsto dalla legge 250/58 quindi è correlato da una parte alla condizione soggettiva del **marittimo** (socio di cooperativa o lavoratore autonomo) e dall'altra alla natura del **natante** (non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda).

Dei requisiti richiesti solo il secondo (*natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda*) ricorre nel caso di specie, in quanto il primo (socio di cooperativa o lavoratore autonomo) trattandosi di lavoratori subordinati non è soddisfatto e quindi preclude ai soggetti sopradetti l'iscrivibilità.

L'iscrizione invece al regime previdenziale marittimo, disciplinato dalla Legge 26 luglio 1984 n. 413 pone di regola le seguenti condizioni per l'iscrizione al regime stesso del marittimo:

- *deve esercitare la navigazione a scopo professionale;*
- *deve far parte dell'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati;*
- *le navi devono rientrare tra quelle individuate dall'art. 5 tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori di cui all'art. 1287 del Codice della Navigazione iscritte nei Registri delle navi minori;*

Dei requisiti richiesti solo i primi due ricorrono nel caso di specie in quanto, per il terzo requisito non è soddisfatta la specifica relativa alla stazza lorda del natante (superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda), precludendo



**COLDIRETTI
IMPRESAPESCA**

nuovamente, ai soggetti sopradetti, l'iscrivibilità. Non aiuta a chiarire la fattispecie nemmeno quanto contenuto al comma d) dell'art. 6 della menzionata Legge 413/84 in quanto l'attività non è esercitata dal marittimo né in forma autonoma né cooperativistica e quindi come già detto non è applicabile il regime di cui alla Legge 250/58.



Soluzione proposta da COLDIRETTI

Ritiene la scrivente Confederazione che, posta l'ineludibile necessità di superare l'*empasse* normativo evidenziato e quindi giungere a garantire a tali lavoratori una dignitosa copertura previdenziale, non si possa che operare mediante il superamento di uno dei due requisiti limitanti evidenziati (natura del rapporto o stazza del natante), evidentemente attribuendo priorità e privilegio, ovvero considerandolo discriminante, alla natura del rapporto intercorrente tra società e lavoratore marittimo e quindi grazie a ciò consentire all'armatore, quantomeno a fronte di un'espressa volontà, di poter iscrivere i marittimi, non pescatori autonomi o non dipendenti di coop., seppure in presenza di barche da pesca professionale inferiori a 10 TSL, nella gestione di cui alla Legge 26 luglio 1984 n. 413. Tale auspicio viste le resistenze dell'INPS andrebbe superato con l'inserimento del dettato, nel contesto di una norma a parziale modifica della Legge 250/58.

LEGGE N.250 DEL 13.03.1958

ARTICOLO 1

Comma 1. Le persone che*omissis* senza essere associate in cooperative o compagnie.

Comma 1-bis. *Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative, compagnie o dai pescatori autonomi possono optare per l'inquadramento ai sensi della presente norma oppure scegliere altre forme di inquadramento previste dalle norme vigenti.*

Comma 2. Tali persone, sia*omissis*

* * *

Rilascio concessioni di specchi acquei e ridetermina canoni demaniali per l'ACQUACOLTURA

Richiesta di *soppressione del comma 11 dell'art.59* del D.L. 83/2012: tale provvedimento nato per semplificare gli adempimenti amministrativi, ha di



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

fatto complicato le procedure, tanto che il Mipaaft ne ha sospeso l'applicazione di concerto con le Regioni. Trattasi di un'autorizzazione che è di piena competenza Regionale, ma che così come formulata è vincolata al rilascio di un parere della D.G. Pesca del MIPAAFT, così da creare criticità "costituzionali".

10

Richiesta volta a *rivedere la modalità di determinazione dei canoni demaniali marittimi per l'acquacoltura*: tale provvedimento che prevede importi diversi tra le concessioni rilasciate a cooperative e ad altri tipi di imprese in ossequio alle modifiche apportate dal D.L. 154/2004, una diversità tale, per le imprese non cooperative (aumento del canone di + 501%), che non trova giustificazione. In queste condizioni le imprese "**non-cooperative**" debbono far fronte a canoni fuori da ogni logica di mercato penalizzanti rispetto a quelli applicati alle cooperative, tanto da determinare la chiusura delle aziende e l'insolvenze delle imprese nei confronti dell'Erario. Attualmente tutte le Regioni, coscienti del pericolo, hanno bloccato gli aumenti, in attesa che il Governo assuma le decisioni in merito.

Ringraziamo per l'ascolto e la lettura

Roma, lì 30.01.2019



Ente Produttori Selvaggina

sede nazionale

Prot. 19 02 05 com agr mem 157 mod
Il Direttore: Marco Franolich

Roma, 4 febbraio 2019

Memorie in merito all'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura _ XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Emendamenti proposti

“All’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;
- c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l’ospitalità, esercitate dall’imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

Motivazioni

Le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e le Aziende Agri Turistico Venatorie (AATV) sono istituti privati finalizzati alla gestione faunistico - venatoria previsti dall’articolo 16 della legge n. 157 del 1992 secondo il quale le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA), entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di tali Aziende. La legge prevede che le AFV debbano essere costituite senza fini di lucro, debbano essere soggette a tassa di concessione regionale e siano istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica. Le AATV, invece, sono istituite preferibilmente in zone di scarso rilievo faunistico ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. Il loro scopo precipuo quindi è quello di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed integrare il reddito di una o più aziende agricole. Infatti l’attività deve essere esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, e comunque da soggetti che siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del cc e deve essere in rapporto



di connessione e di complementarietà rispetto alle attività agricole e tradizionali svolte all'interno delle superfici che costituiscono l'AATV. Le previsioni legislative sopra ricordate pongono un grande problema alle AFV in quanto, non potendo avere finalità di lucro, non possono adottare in modo diretto e lineare gli assetti organizzativi e statutari più idonei per operare recuperando e introitando le risorse finanziarie necessarie a garantire la gestione aziendale e gli investimenti per le azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni). Infatti oggi solo una parte ridotta delle AFV è gestita da privati in grado di garantire autonomamente, con risorse proprie, la copertura delle spese necessarie all'attività aziendale e in particolare per assolvere gli obblighi previsti dalle concessioni. In pratica attualmente le AFV si ritrovano in una sorta di "limbo" giuridico - legislativo soprattutto in materia amministrativa e fiscale ove nessuna disposizione prevede ed indica espressamente le corrette regole da seguire, determinando una situazione ormai divenuta insostenibile per molti Concessionari. Si fa presente che sono già molteplici i casi di contenziosi instaurati con l'Agenzia delle Entrate che riconduce tali attività a società di fatto con conseguente applicazione della tassazione diretta ed indiretta delle AFV sottoposte ad accertamenti. E' quindi urgente ed improcrastinabile la necessità di una regolamentazione amministrativa e soprattutto fiscale al fine di consentire ai Concessionari delle AFV che si trovano in tale situazione di poter optare per l'adozione dell'assetto giuridico necessario ad introitare, in ossequio alla normativa tributaria, le risorse necessarie alla gestione aziendale. Nell'attuale vuoto normativo molti degli esercenti delle attività faunistico - venatorie non sono in grado di poter contemporaneamente e correttamente soddisfare i dettami previsti dalla succitata legge n. 157/1992 e le disposizioni in materia tributaria. Infatti, come già più sopra evidenziato, oggi solo una parte ridotta delle AFV è gestita da privati in grado di garantire autonomamente, con risorse proprie, la copertura delle spese necessarie all'attività aziendale e in particolare per assolvere gli obblighi previsti dalle concessioni. I dati disponibili relativi all'ultimo censimento (2014) indicano che in Italia sono attivi 1.560 Istituti privati che gestiscono un totale di circa 1.060.000 Ha di territorio agro-silvo-pastorale. Molte di queste 1.560 aziende sono AFV che, se normate, potrebbero risolvere i loro problemi e contribuire al gettito fiscale optando per l'adozione degli assetti organizzativi proposti con questo emendamento. Si propone, dunque, una modifica all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 che individua un nuovo assetto giuridico - fiscale adottabile su base volontaria dalle AFV di nuova costituzione che lo riterranno necessario, nonché per la conversione volontaria delle AFV già esistenti, permettendo loro di costituirsi o ricostituirsi in forma individuale o societaria atta a introitare risorse economiche nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie. In molti casi i Concessionari di AFV risultano essere anche imprenditori agricoli. In tali aziende, seppure finora finalizzate a svolgere un'attività di tutela ambientale senza scopo di lucro, si sono sviluppate attività e servizi che si propone possano essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'art. 2135 cc., qualora il Concessionario ne faccia esplicita richiesta. Infatti, l'allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l'azienda, la vendita della stessa e la concessione dell'esercizio dell'attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, l'impiego di mezzi e attrezzature prevalentemente agricole, gli interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire gli habitat, la ricezione e l'ospitalità, fanno sì che tali aziende possano essere reinquadrate sul piano giuridico secondo quanto



stabilito dall'art. 2135 c.c. Tra l'altro le stesse Regioni nei loro regolamenti spesso riconoscono priorità nel rilascio delle concessioni per la gestione di aziende faunistico – venatorie proprio a quelle gestite da imprenditori agricoli. Si tenga presente che queste proposte vanno esattamente nella direzione di risolvere alcune criticità rappresentate nell'ordine del giorno 9/03119-A/066, presentato nella seduta n. 572 dell'8 febbraio 2016, alla Camera dei Deputati, nelle more dell'intervento del Governo che si è impegnato ad adottare le opportune iniziative normative finché le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico – venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola, rientrano tra le attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nel contempo resta immutata la possibilità, a discrezione dei Concessionari, di mantenere l'attuale assetto organizzativo delle AFV nei casi in cui si pongono problemi di disponibilità economiche, così come resta immutato il quadro relativo alle AATV che proseguono con la loro funzione di integrazione dei redditi agricoli tradizionali.

“ All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti integrazioni:

La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 2, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale .

L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4.

“ All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti integrazioni:

Le abilitazione all'esercizio venatorio rilasciate da stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana.

Motivazioni

Conversione dell'abilitazione all'esercizio venatorio comunitaria -La procedura è destinata ai possessori di licenza di porto di fucile ad uso caccia non residenti in Italia in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.



Proposta di legge – Atto Camera 982 dell'On. GALLINELLA ed altri "Disposizione per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e agricoltura"

Le presenti note costituiscono un primo commento alle disposizioni della proposta di legge in oggetto attinenti alle materie della pesca e della caccia in quanto di più diretto interesse delle Associazioni Venatorie. Le AA.VV. sono comunque ben disponibili a fornire, ove richiesta, ogni utile collaborazione anche su temi riguardanti l'agricoltura in considerazione dei legami che per molti aspetti uniscono il mondo venatorio e quello agricolo con cui è attiva una proficua e reciproca collaborazione.

CAPO II – Norme in materia di pesca

L'art. 16 – che riprende i contenuti di un'analogia proposta approvata nella precedente Legislatura – persegue il condivisibile obiettivo di elaborare un T.U. della disciplina in materia di pesca, ordinando ed aggiornando il vasto ambito delle norme in materia di pesca succedutesi nel tempo, anche sotto l'impulso della normativa europea.

La delega normativa riguarda anche la pesca sportiva e quindi materia di interesse delle AA.VV. attive anche in tale settore. Sono toccati aspetti non secondari, come ad es. quelli di cui alla lett. g) del comma 2 dell'art. in esame concernente l'adeguamento alla normativa europea *"in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva"*.

I criteri direttivi della delega normativa al Governo appaiono completi ed adeguati e non si hanno osservazioni da formulare.

Per le parti attinenti alla pesca sportiva e ad altre materie di interesse generale (quali ad es. la *"tutela e protezione dell'ecosistema marino"* di cui alla lett. d) le AA.VV. sono a disposizione per contribuire alla elaborazione della normativa delegata.

Di minore rilievo per le AA.VV. risultano invece le disposizioni dell'art. 17 riguardanti la disciplina della pesca professionale marittima.



CAPO VIII – Norme in materia di caccia

L'art. 31 della proposta di legge intende porre rimedio al grave problema determinatosi a seguito di alcune pronunce della Corte Costituzionale che hanno ritenuto illegittima la partecipazione dei cacciatori abilitati ai piani di abbattimento e controllo della fauna selvatica, come previsto nella legislazione di molte Regioni.

Secondo la Corte infatti la partecipazione dei cacciatori non è prevista dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e, poiché la materia è oggetto di riserva di legge esclusiva dello Stato, le norme regionali sono state ritenute illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost..

Ne è quindi derivata una drastica riduzione della capacità di intervento delle Regioni per il contenimento dei cinghiali e degli ungulati che arrecano gravi danni all'agricoltura, impegnando rilevanti risorse pubbliche per il loro risarcimento. E' da tenere anche presente che, soprattutto nell'attuale fase di riorganizzazione del Corpo delle guardie forestali, le guardie abilitate dall'art. 19 L. n. 157/1992 non sono in numero sufficiente per opporsi efficacemente alla diffusione delle specie faunistiche dannose.

Per tali considerazioni, anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con un ordine del giorno del 22 giugno 2017, ha impegnato il Governo ad una modifica dell'art. 19 della L. n. 157/1992 atta a risolvere il problema.

L'art. 31 della proposta in esame corrisponde a tale obiettiva necessità in termini adeguati e condivisi dalle AA.VV.

L'art. 32 merita invece di essere approfondito per valutarne l'aderenza ai criteri sanciti dall'art. 34 della L. n. 157/1992 per il riconoscimento delle Associazioni Venatorie a carattere Nazionale.

Roma, 31 gennaio 2019

Canoni demaniali marittimi imprese di acquacoltura

Il D.Lgs 154/2004 aveva escluso, per le società non cooperative, l'applicazione del canone meramente ricognitorio per le concessioni ad uso acquacoltura. Le società cooperative hanno, quindi, continuato a godere di canoni agevolati, mentre tutti gli altri operatori, in particolare le imprese di acquacoltura, sono stati assoggettati ad un canone ordinario, mediamente 1,8 €/mq contro lo 0,00448 €/mq applicato alle società cooperative. Da rilevare poi che, pur rimanendo la materia di competenza statale, le funzioni di concessioni e di determinazione dei canoni demaniali marittimi, ai sensi del D.Lgs. 112/98 sono affidate alle Regioni. E proprio per non penalizzare un intero comparto produttivo, alcune Amministrazioni Regionali con propri provvedimenti (da ultima la Regione Sardegna a marzo 2018), hanno congelato la questione, considerata l'enormità dei canoni da richiedersi alle imprese diverse da quelle cooperative, fino ad un chiarimento del Legislatore.

Tale disparità di trattamento, chiaramente insostenibile è stata oggetto di una comunicazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato inviata al Parlamento il 23 ottobre 2008 dove si afferma che *"la differenza dei canoni concessori appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi della società cooperative e delle imprese non associate, risultando in grado di alterarne la capacità competitiva."* La Autorità termina la sua raccomandazione rilevando che *"In conclusione l'Autorità, nel richiamare l'attenzione dell'esigenza di evitare che l'attuale assetto normativo, in sede applicativa, implichi distorsioni del gioco concorrenziale non strettamente giustificate da esigenze generali, sottopone all'attenzione delle Autorità destinatarie le osservazioni formulate che possono costituire la base per un riesame dell'intera materia."*

Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva richiesto allo Stato, già nel 2015, un intervento normativo per dare uniformità nella determinazione dei canoni di concessione demaniale a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica..

L'API ritiene necessaria una soluzione legislativa a livello nazionale che metta finalmente ordine, armonizzando, dopo 14 anni, i canoni di concessione demaniale per tutte le imprese di pesca e di acquacoltura; ciò si rende ancor più urgente allo scopo di garantire lo sviluppo dell'acquacoltura in Italia, in linea con quanto previsto dalle Politiche di Sviluppo UE per Pesca ed Acquacoltura.



Associazione Italiana Centri Giardinaggio
Via Sommacampagna n. 63/d Verona
presidente@aicg.it
segreteria@aicg.it

Spett.le CAMERA DEI DEPUTATI

XIII Commissione Permanente Agricoltura

c.a. del Presidente On. Filippo Gallinella

Memoria dell'Associazione Italiana dei Centri di Giardinaggio – AICG -

per Audizione indetta dalla XIII Commissione Permanente Agricoltura della Camera dei Deputati per Proposta di Legge C. 982 art 8 (8.2 semplificazioni in materia di centri di giardinaggio)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLINELLA, PARENTELA, VIVIANI, GADDA, NEVI, CARETTA, FORNARO, CADEDDU, CASSESE, CENNI, CIABURRO, CILLIS, CIMINO, LUCA DE CARLO, DEL SESTO, GAGNARLI, GASTALDI, GOLINELLI, L'ABBATE, LIUNI, LO MONTE, LOMBARDO, MAGLIONE, MARZANA, PIGNATONE, EMANUELA ROSSINI, SCHULLIAN, VALLOTTO, ZANOTELLI

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, desidero ringraziare la XIII Commissione Permanente Agricoltura della Camera dei Deputati per aver voluto invitare in audizione l'Associazione Italiana dei Centri di Giardinaggio, in merito all'esame della proposta di legge "Semplificazioni in materia di Agricoltura". ed in particolare recante all'art. 8 comma 2

Nella presente memoria questa associazione si sofferma sulle disposizioni della proposta di legge che attengono materie ricomprese nelle proprie competenze e, segnatamente, su quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 8 . "semplificazioni in materia di Centri di Giardinaggio"

Con l'audizione oggi l'AICG intende offrire un contributo ai lavori della XIII Commissione, dando contestualmente la piena disponibilità a fornire ulteriori dati ed integrazioni alle considerazioni che mi accingo ad esporre succintamente, sia in forma scritta, sia rispondendo direttamente ad eventuali domande e richieste di chiarimenti che Vorrete avanzare.

Premessa

L'Associazione Italiana Centri Giardinaggio (AICG) raggruppa e rappresenta le principali aziende italiane del settore dei centri di giardinaggio, con la finalità di promuovere azioni virtuose per lo sviluppo del settore e favorire la cultura del verde anche attraverso la diffusione dei principi della sostenibilità ambientale e della qualità della vita.

I centri di giardinaggio sono aziende che operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo, impegnati in attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio. Sono luoghi aperti al pubblico, in gran parte composti da serre e vivai, predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e fiori, cui viene affiancata un'offerta di prodotti annessi e complementari.

Oggigiorno i centri di giardinaggio, come succede nei paesi più evoluti dell'Europa, sono luoghi di incontro tra attori che si occupano della cultura del verde e dell'ambiente con livelli ed approcci culturali diversi (le scuole, i professionisti, i giardinieri, il cittadino, ecc). Nello stesso tempo diventano luoghi preferiti per lo svago e per il relax connesso con la natura (orti didattici, fattorie, aree degustazioni, ecc)

L'attività dei centri di giardinaggio fa espressamente riferimento al settore agricolo e, più precisamente, al settore vivaistico. Infatti, l'evoluzione da azienda di produzione a centro specializzato nella fornitura di prodotti florovivaistici e beni e servizi ad essi complementari, è frutto dell'integrazione naturale di modelli di sviluppo basati sul concetto della multifunzionalità in agricoltura (*D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; L. 5 marzo 2001, n. 57 art. 7*). La legge che disciplina l'attività agrituristica (*L. 20 febbraio 2006, n. 96*) e la legge che dispone in materia di agricoltura sociale (*L. 18 Agosto 2015, n. 141*) sono esempi di reale attuazione del principio di multifunzionalità che il legislatore ha voluto assegnare al comparto agricolo (*vedi anche la disciplina per Fattorie Didattiche, Agri-Asili, e Agri-Campeggi ecc.*).

Il contesto nazionale ed europeo del comparto florovivaistico.

Nell'ambito del panorama agricolo italiano il settore florovivaistico continua a rivestire grande importanza. Negli ultimi anni, il settore è cresciuto anche grazie al particolare dinamismo, alla sua capacità di evoluzione, al continuo adeguamento tecnologico e all'investimento indirizzato sulla qualità del prodotto. L'Italia è ai primi posti della classifica europea relativamente alla dimensione della superficie agricola destinata alla produzione di prodotti del vivaismo.

La superficie italiana investita per la produzione vivaistica è di circa **30.000 ha**. L'Italia a tutt'oggi presenta buoni livelli di export e un salto positivo rispetto alle importazioni (esportatore netto).

Sono **27.000 in numero di aziende** vivaistiche presenti in Italia con una superficie **media di 0,9 ha** (censimento Agricoltura 2010) con un **PIL di circa 2,5 miliardi** di euro che rappresenta il **5% della totale valore della produzione agricola totale** (Piano settore florovivaistico –MIPAAF 2014-2016).

Il numero degli addetti agricoli impiegati nel settore **sono circa 120.000 unità**. L'importanza del settore nel contesto della nostra economia è testimoniato anche dal notevole indotto che genera a monte e a valle della filiera.

Il numero totale delle aziende compreso l'indotto è di 67.000 (fonte ISMEA, ISTAT, MIPAAF, CRA) con un totale fatturato di oltre 4.0 miliardi di euro .

I centri di giardinaggio rappresentano il terminale molto qualificato della filiera del florovivaismo, in grado di dialogare direttamente con l'utente finale con un rapporto privilegiato e di fiducia.

Il ruolo dei centri di giardinaggio, pertanto, diventa sempre più cruciale per lo sviluppo dell'intero settore florovivaistico, tenuto conto che in Italia il consumo

pro-capite di piante e fiori è molto al di sotto degli altri Paesi europei (Piano del Settore Florovivaistico 2014/2016 MIPAAF). L'attività dei Centri di giardinaggio diventa strategica anche per l'attuazione delle politiche di Governo volte a sostenere la cultura del verde e incentivare la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi delle città (***Bonus Verde Legge di Bilancio 2018** – L.205 del 27/12/2017 commi da 12 a 17*).

I numeri dei centri di Giardinaggio

In Italia la distribuzione al dettaglio di prodotti florovivaistici è caratterizzata da un elevato numero di esercizi, dai meno specializzati (ambulanti e chioschi, centri del Fai da Te) a quelli più specializzati centri di giardinaggio, aziende vivaistiche, ecc.

I centri di giardinaggio specializzati in Italia sono circa ***1.100 con un numero di addetti impiegati di circa 12.000 unità e di un fatturato stimato di oltre 1,0 miliardo di euro (fonte elaborazione e stime AICG)***.

La mancanza di una chiara normativa a livello nazionale che disciplini il settore dei “Centri di giardinaggio” rappresenta una forte limitazione all’ulteriore sviluppo del comparto.

L'attività svolta dai centri di giardinaggio è così particolare che, in molti casi, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche (Comuni, Regioni ecc.) hanno difficoltà ad identificare la tipologia di esercizio e, in particolare, ad associarla al concetto di multifunzionalità del settore agricolo, generando inevitabilmente una serie di difficoltà a livello autorizzativo e gestionale.

Uno dei punti chiave che genera tensioni interpretative, oltre alla questione meramente urbanistica, è la vendita dei prodotti annessi e complementari.

In mancanza di un provvedimento normativo nazionale diverse Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, hanno tentato di normare questa attività. Il Veneto e la Basilicata sono tra le regioni che per prime hanno affrontato la tematica in tutti i suoi aspetti e proposto soluzioni operative .

L'Associazione Italiana dei Centri Giardinaggio, al fine di garantire lo sviluppo del settore florovivaistico, ha inteso promuovere delle azioni di sostegno presso gli organi del MIPAAF (Tavolo Verde del Florovivaismo) e presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per porre rimedio ai problemi interpretativi correlati al mancato o errato riconoscimento dei centri di giardinaggio come attività del settore agricolo.

L'associazione Italiana dei Centri di Giardinaggio è fortemente convinta che quanto proposto dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati nel comma 2 dell'articolo 8 è cioè che “i Centri di Giardinaggio, che forniscono beni e servizi connessi all'agricoltura, sono equiparati agli imprenditori agricoli”, possa risolvere i problemi interpretativi nei diversi organi amministrativi, ed evitare che vi siano discipline differenti, nei diversi territori regionali.

L'equiparazione dei centri di giardinaggio agli imprenditori agricoli, non ha nessun impatto sulla fiscalità delle aziende, che continueranno ad applicare regimi fiscali secondo la disciplina vigente in materia di agricoltura, prevalenza, prodotti connessi e strumentali.

Mentre l'equiparazione avrà effetti positivi sul lato urbanistico e cioè si potranno definire, con chiarezza, le attività che si potranno esercitare.

Allo stesso modo siamo fortemente convinti che la risoluzione di questa problematica, possa ridare identità al settore ed alimentare quella fiducia necessaria per continuare a costruire quel progetto nazionale della filiera del florovivaismo alimentato da un processo di crescita culturale sulle tematiche del verde e della qualità dell'ambiente.

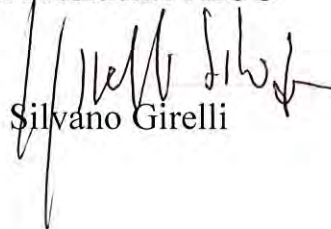
Questo significherebbe produrre nuovi posti di lavoro e un aumento del consumo procapite di piante con particolare riferimento a quelle prodotte in Italia.

L'associazione Italiana dei Centri di Giardinaggio conferma la piena disponibilità a contribuire ai successivi lavori del Ministero delle Politiche Agricole per disciplinare le condizioni di equiparazione riportate nella proposta di Legge al comma 2 dell'art. 8.

distinti saluti

ROMA, 6 febbraio 2019

Il Presidente AICG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvano Girelli', is written over a horizontal line. Below the signature, the name 'Silvano Girelli' is printed in a standard serif font.

Silvano Girelli



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Camera dei Deputati

Commissione XIII

Audizione del 6 Febbraio 2019

Documento di C.A.I. – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani per Audizione del 6 febbraio 2019 nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella).

Premessa

C.A.I. – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani è da sempre stata favorevole ad iniziative tese a semplificare la vita imprenditoriale delle imprese agromeccaniche ed agricole con l'eliminazione degli adempimenti che si possano considerare “inutili e gravosi” ovvero che non hanno alcun effetto in termini di maggior tutela degli interessi collettivi e diffusi.

Per questo motivo apprezziamo e sosteniamo la proposta di legge in commento alla quale vorremmo dare anche il nostro contributo.

C.A.I. ritiene che lo spirito della proposta sia stato ben manifestato dal suo relatore, On. Luciano Cadeddu, in sede di apertura dell'esame del provvedimento, avvenuta lo scorso 19 dicembre.

L'obiettivo di facilitare la fruizione delle procedure amministrative nel settore agricolo e di incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione corrisponde infatti ad una richiesta che proviene da tutte le imprese operanti nel settore primario in vista di una maggiore competitività e di una sostenibilità complessiva delle attività svolte.

C.A.I. accoglie con particolare soddisfazione l'articolo 8 della proposta, che pone rimedio con un semplice provvedimento di equiparazione - come indicato nella relazione illustrativa - ai problemi applicativi derivanti dal mancato riconoscimento della figura dell'imprenditore agromeccanico nell'ordinamento giuridico italiano: un significativo esempio di disposizione normativa in grado di generare efficienza nel sistema economico nazionale, a costo zero per le casse dello Stato.

Di sicuro interesse anche le disposizioni introdotte a supporto della trasparenza dei processi amministrativi, ulteriore tassello per la costruzione di un'amministrazione pubblica sempre più virtuosa.

Di seguito alcune considerazioni e proposte.

CONSIDERAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C.982

Art.8

- 1. Nel merito segnaliamo che riterremmo corretto, anche al fine di non creare equivoci, specificare al comma 1 dell'art.8 della Proposta di Legge, che l'equiparazione all'imprenditore agricolo è riferita all'imprenditore agromeccanico quale soggetto che svolge attività agromeccanica in via prevalente, così come definita nell' art.5 del DL 99/2004, sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria.**

NOTA ILLUSTRATIVA

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n° 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", all'art. 5 dichiara la definizione dell'attività agromeccanica ma non fa riferimento al soggetto che la esercita. Riteniamo pertanto opportuno che, dopo la definizione dell'attività, si debba identificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il suo conseguente riconoscimento giuridico nell'ambito agricolo.

Rammentando che l'art.5 del predetto Decreto Legislativo 99/2004 così recita:
"E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e

pag.2 di 9



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

la manutenzione dei fondi agro forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”.

Il fatto che la suddetta definizione è stata inserita nel contesto di un provvedimento che integra e completa il quadro normativo con cui individuare "soggetti e attività" destinati a modernizzare l'agricoltura, evidenzia la volontà del Legislatore, non solo di attribuire all'attività agromeccanica un preciso ruolo per il conseguimento del suddetto fine ma, anche, di sottolinearne l'integrazione con lo stesso settore primario.

In quest'ottica, si perviene alla conclusione che l'attività agromeccanica sia specificatamente ricompresa tra quelle riconducibili al nuovo status dell'imprenditore agricolo, in quanto **“attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”**, come inequivocabilmente sancito per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 CC).

Ne consegue, altresì, che pure l'imprenditore agromeccanico dovrebbe assumere la veste di imprenditore agricolo.

Inoltre, è doveroso sottolineare che non si sarebbe di fronte ad una forzatura interpretativa, poiché l'attività agromeccanica è da sempre individuata da un codice tipicamente **"agricolo"** (01.61.00 della codificazione ATECO).

In base alle considerazioni sopra esposte e a sostegno della proposta, per inquadrare compiutamente la figura dell'imprenditore agromeccanico risulterebbe essere corretto e necessario, quella di attribuirgli la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, con l'applicazione del relativo trattamento previdenziale INPS, eliminando immediatamente e senza ulteriori specifici provvedimenti, ogni discriminazione tra i soggetti che svolgono attività agromeccanica con la qualifica di Imprenditore Agricolo e quelli che la svolgono professionalmente ed esclusivamente con l'attuale qualifica di artigiano.

Concretizzandosi l'inquadramento nel settore agricolo dell'imprenditore agromeccanico, per definire la sua nuova contribuzione previdenziale in mancanza della base data dai redditi fondiari, si potrebbero applicare gli stessi parametri che attualmente sono utilizzati per determinare la sua attuale contribuzione nel settore artigiano (reddito d'impresa), garantendo così, una assoluta invarianza di gettito per l'INPS e nessun altro onere per le casse dello Stato.

Infatti, non è possibile e sostenibile, a nostro giudizio, che un imprenditore che esercita principalmente un'attività classificata agricola e che abbia i propri dipendenti iscritti nella previdenza agricola, debba essere iscritto nel settore



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

artigiano e, soprattutto, siamo convinti che sia un'ulteriore anomalia l'aver riconosciuto e definito l'attività agromeccanica senza aver compiutamente definito la figura dell'imprenditore che la svolge.

Art. ...

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

- 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole “imprenditori agricoli” sono inserite le seguenti: “ed agromeccanici”.**
- 2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.**

NOTA ILLUSTRATIVA

Per ragioni di parità di trattamento di situazioni analoghe, si rende necessario riferire anche alle imprese agromeccaniche la disciplina speciale prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 per i depositi di carburante utilizzati dalle imprese agricole, nei limiti volumetrici ivi previsti.

Inoltre, stante la specificità della disciplina amministrativa relativa all'impiego in agricoltura dei predetti contenitori-mobili rispetto alla regola tecnica generale introdotta dal recente DM 22 novembre 2017, si rende necessario operare la reviviscenza del DM 16 marzo 1990 del Ministero dell'interno contenente disposizioni di natura tecnica più consoni alle specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore agricolo.

Nel susseguirsi delle diverse disposizioni che hanno regolamentato l'utilizzo dei depositi “mobili” di carburante destinato ad impiego in lavori agricoli, va ricordato che nel 2004 con riferimento ai contenitori-distributori mobili aventi capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi era stata confermata l'applicabilità delle specifiche disposizioni tecniche contenute nel citato DM 19 marzo 1990 (cfr. art. 14, comma 13-ter del d.lgs. 27 maggio 2004, n. 99).

Tale esonero trovava giustificazione sia nel fatto che i contenitori-distributori in questione, destinati a contenere esclusivamente gasolio, dovevano essere stati omologati dal Ministero dell'Interno ai sensi del citato D.M. 16 marzo 1990, sia nella collocazione, essendo ubicati ed utilizzati in aree rurali a ridotta densità abitativa.

Detta disposizione, peraltro, è tuttora in vigore, pur essendo inapplicabile in quanto riferentesi a disposizioni sostituite dal vigente Regolamento di Prevenzione Incendi, approvato con D.P.R. 1° agosto 2011 n.151.

Questo ha infatti sostituito la previgente normativa di riferimento, senza tenere conto della predetta norma di favore per i contenitori-distributori di gasolio impiegato per l'alimentazione delle macchine agricole che, è opportuno precisarlo, non possono rivolgersi alla rete distributiva stradale, non abilitata alla vendita di prodotti petroliferi ad accisa agevolata.

Successivamente, con riguardo alla suddetta categoria di contenitori-distributori mobili, è intervenuto l'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che riferisce l'esonero dalla disciplina generale in tema di prevenzione incendi unicamente ai depositi di prodotti petroliferi di capacità non superiore a 6 metri cubi utilizzati dalle imprese agricole.

Tenuto conto di detta soglia di esonero, moltissime imprese agricole si sono dotate di depositi conformi alle disposizioni specifiche già previste dal citato DM del 1990, che non potrebbero avvalersi ora delle condizioni di esonero dall'adeguamento alla nuova regola tecnica di cui al DM 22 novembre 2017 in quanto, ad esempio, privi della prevista segnalazione di inizio attività.

Di conseguenza, si ritiene utile sottrarre anche detti depositi dal novero dei contenitori-distributori da sottoporre alla nuova disciplina amministrativa, riferendo espressamente ad essi la speciale normativa tecnica di cui al più volte citato DM del 1990.

Il rischio derivante, invero, dall'applicazione della nuova regola tecnica ai depositi in parola è quello di un eccessivo onere di lavoro a carico dei Comandi provinciali dei VVFF, che non sembrano attualmente in grado di affrontare un'improvvisa ondata di pratiche, oltre ad aggravare il settore agricolo di nuovi oneri, stimati in circa 2.500 euro per ciascuna azienda.

Per tali motivi si ritiene necessario ripristinare l'esonero per i depositi di gasolio, costituiti da "contenitori-distributori mobili", omologati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 19 marzo 1990, contenuto nel citato art 14 del d.lgs. n. 99 del 2004 ***riconducendo la capacità di stoccaggio in esonero dagli attuali 6 mc ai precedenti 9 mc, il che consentirebbe di mantenere in essere migliaia di contenitori omologati.***

Art.

(Edificabilità in zona agricola)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche.”

NOTA ILLUSTRATIVA

La proposta intende prevedere che l'imprenditore agromeccanico possa realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio della propria attività anche nelle zone destinate ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici generali.

La norma non necessita di copertura in quanto i suddetti interventi edilizi sono comunque subordinati al versamento da parte dell'interessato a favore delle Amministrazioni comunali degli oneri concessori per il rilascio dei prescritti provvedimenti autorizzatori.

Riteniamo opportuno segnalare che la Regione Lombardia ha già provveduto a legiferare su questo tema, tant'è che il Consiglio Regionale, con due modifiche alla "Legge per il Governo del Territorio" (L.R. 11/3/2005 nr.12) approvate il 06/07/2006 ed il 04/03/2008, ha esteso la possibilità di edificazione alle imprese agromeccaniche nelle aree destinate all'agricoltura delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali.

Se la proposta venisse approvata si consentirebbe alle imprese agromeccaniche operanti su tutto il territorio nazionale di insediare i loro immobili strumentali (centri di stoccaggio, essiccatoi, ricovero attrezzature, ecc..) in aree agricole e ciò non solo perché l'attività agromeccanica si svolge in modo integrato con l'attività agricola ma, soprattutto, perché tale opportunità, oltre a consentire una più razionale organizzazione dei servizi agricoli ed il loro obiettivo espletamento, con un significativo contenimento globale dei costi a tutto vantaggio delle aziende agricole committenti.

Art. 25

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

- 1. Abrogare l'obbligo di assistenza previsto al primo comma dell'art.45 della Legge 3 maggio 1982 nr.203 (consentendo agli imprenditori agricoli la massima libertà di concludere accordi anche in di natura transattiva, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti agrari).**

NOTA ILLUSTRATIVA

Sul tema degli affitti di fondi rustici, la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – CAI, nel corso dell'audizione alla Commissione Agricoltura del Senato del 24 Settembre 2014, aveva presentato un emendamento da inserire nel DDL 1328 del 21/02/2014 ponendo alla attenzione della politica il tema dell'assistenza obbligatoria per la stipula dei contratti di affitto in deroga.

Attualmente per principio generale non è possibile sottoscrivere contratti agrari che derogano alle normative specifiche vigenti in materia (art. 23 comma 1 e 2 della L. n. 11 del 1971 e art. 58 della L. n. 203 del 1982).



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

È tuttavia ammessa la possibilità per le parti di sottoscrivere accordi, anche di natura transattiva, che derogano ai precetti normativi vigenti in materia di contratti agrari, solo previa assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 23, comma 3, della L. n. 11 del 1971).

La ragione di tale previsione normativa risiede nella volontà di tutelare i contraenti contro eventuali pregiudizi che potrebbero subire nello stipulare contratti contenenti disposizioni che derogano ai precetti normativi.

Lo stesso articolo 45 della legge 203/82 introdusse allora una nuova formulazione per il comma 3 dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, finalizzata ad assicurare la massima tutela ad entrambe le parti, locatore e locatario, introducendo il principio secondo il quale ciascuna delle parti avrebbe dovuto farsi assistere dalle rispettive Organizzazioni sindacali per la ratifica del contratto in deroga.

La dizione adottata dal legislatore riguardava le Organizzazioni di categoria “maggiormente rappresentative a livello nazionale”, con parziale deroga per le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'intento di indirizzare le parti verso la realtà associativa più specializzata e motivata relativamente alle istanze e ai bisogni, rispettivamente, del proprietario o dell'affittuario.

La declinazione del concetto di “rappresentatività” ha finito però per introdurre una sorta di “numero chiuso” fra i soggetti legittimati a rappresentare le parti nella stipulazione del contratto di affitto, in aperto contrasto con la libertà di associazione sancita dall'art. 18 della Costituzione.

Nel concreto la disposizione normativa comporta che, ad esempio, due imprenditori agricoli che abbiano la volontà di sottoscrivere un contratto di affitto avente ad oggetto un fondo rustico di durata inferiore a quella minima stabilita ex lege (15 anni), si vedono costretti a richiedere l'assistenza di una “associazione di categoria classificata come maggiormente rappresentativa a livello nazionale”.

Con tale riferimento si è di fronte ad un ulteriore restringimento del diritto di assistenza, limitato alle sole Organizzazioni direttamente rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con il chiaro intento di limitare ulteriormente il diritto costituzionale, escludendo deliberatamente le Organizzazioni agricole che, pur essendo realmente rappresentative a livello nazionale, non fanno parte del CNEL.

Orbene, l'assistenza della associazione di categoria dovrebbe consistere in una attività di effettiva consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge.

Nell'esempio di cui sopra ed in altre innumerevoli circostanze l'assistenza si traduce, in realtà, in una semplice presa d'atto della volontà delle parti contraenti che si è formata in maniera libera e consapevole.



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Pensare che oggi, gli imprenditori agricoli, anche di piccole dimensioni, non siano in grado di comprendere, ad esempio, gli effetti di una clausola che agisce sulla durata del contratto è difficile sostenerlo.

Appare evidente dunque come l'attuale precetto normativo sia anacronistico e, seppur nato con nobili e condivisibili finalità, si traduca oggi in un inutile e costoso ostacolo alla libertà di autodeterminazione delle parti contrattuali.

Si propone dunque un intervento legislativo che, abrogando l'obbligo di assistenza da parte delle sopracitate Organizzazioni Agricole maggiormente rappresentative, consenta agli imprenditori agricoli la massima libertà di concludere accordi, anche di natura transattiva, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti agrari.

In tal modo l'imprenditore agricolo sarà libero di valutare se e da chi farsi assistere nella stipula di un contratto agrario, rivolgendosi liberamente alla propria associazione di categoria ovvero a professionisti abilitati ritenuti idonei a tutelare i loro interessi oppure di procedere alla conclusione del contratto in maniera autonoma.

Confidiamo che si ritenga rilevante l'impegno di oltre 18.000 imprese agromeccaniche professionali, a cui gli agricoltori e coltivatori diretti italiani affidano in outsourcing più del 95 per cento delle operazioni di raccolta e oltre il 70 per cento dei restanti interventi colturali.

Se si considera che i contoterzisti agrari sono gli unici imprenditori ancora disponibili ad investire in meccanizzazione agricola innovativa e ad assumere dipendenti, nonostante la crisi generalizzata del settore primario ed essendo del tutto manifesto che le sfide della competitività, della sicurezza e della qualità alimentare non si possono vincere senza la rete delle imprese agromeccaniche, che garantiscono quotidianamente l'impiego di tecnologie innovative e in grado di promuovere un'agricoltura razionale e moderna, ***auspichiamo che con la condivisione delle nostre proposte*** si possa porre fine all'attuale visione di retroguardia sul futuro dell'agroalimentare italiano eliminando anacronistiche disposizioni e attuando vere semplificazioni che avrebbero positive ricadute sul tutto il comparto agricolo nazionale e soprattutto a costo zero per le casse dello Stato.

Si evidenzia, inoltre, che in nessuno dei Paesi più avanzati sotto il profilo dell'agricoltura professionale, si riscontrano analoghe discriminazioni a danno delle imprese che lavorano per il progresso del settore.

Non sembrano condivisibili le perplessità manifestate da una parte delle rappresentanze agricole riguardo all'assimilazione dell'attività agricola di quella agromeccanica, finora trattata dal legislatore nell'ambito di provvedimenti specificatamente "agricoli", come il citato D.lgs n.99/2004.



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Da parte nostra non abbiamo mai creato ostacoli all'espansione centrifuga del concetto di "multifunzionalità", che ha ormai superato anche le interpretazioni più estensive, né abbiamo levato gli scudi contro la detassazione progressiva dell'attività agricola, che crea un solco ancora più profondo rispetto alle altre attività; semplicemente, abbiamo lasciato che gli altri facessero i loro interessi, anche quando potevano confliggere con i nostri.

Ora troviamo davvero incomprensibile questo atteggiamento, che testimonia come gli interessi di bottega superino di gran lunga gli ideali a cui spesso tutti si richiamano.

Ci auguriamo che tutti ci appoggino in questa battaglia; fra l'altro con l'inquadramento del nostro personale in agricoltura stiamo dando una bella mano alla gestione contributiva agricola, che vede sempre più percipienti e sempre meno contribuenti.

Il Presidente
Gianni Dalla Bernardina

**ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI
ALLA COMMISSIONE**

AGROCEPI – FEDERAZIONE NAZIONALE AGROALIMENTARE

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982 GALLINELLA

Facendo seguito a precedenti note, per quanto concerne la pdl Gallinella, intendiamo esprimere la nostra condivisione sullo spirito del testo; ci permettiamo come contributo propositivo di integrare quanto previsto dall' art 19 nel seguente modo:

- a) per il triennio 2020-2022 viene rifinanziato il credito di imposta di cui all' art3 comma1 DL 24 giugno 2014 n 91 per le reti di imprese agricole ed agroalimentari, e anche per attività di export;
- b) lo stesso credito di imposta viene riconosciuto anche alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare, con efficacia almeno di 4 anni e che le stesse siano appartenenti almeno a due territori regionali diversi e/o contigui; inoltre nello stesso art 19 o da aggiungere altro articolo suggeriamo di integrare il testo legislativo sulla filiera corta in esame al Senato(art. 6) prevedendo che per i servizi di ristorazione collettiva le modifiche al codice degli appalti siano riferibili pure " alle produzioni agroalimentari di qualità " provenienti da Accordi di Filiera, che hanno prodotto una apposita certificazione di Filiera riconosciuta da Enti certificatori".
Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Il Presidente Corrado Martinangelo.